SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 22 maggio 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 103

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. **64**.

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

Obiettivi ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumità e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonché, per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Giuramento

1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalità e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.

Art. 3.

Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonché le caratteristiche, le modalità di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalità di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.

3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.

4. È vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.

Art. 4.

Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonché, per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalità elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonché le funzioni di tipo informatico associate.

3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 5.

Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento

1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 è rinnovata al passaggio di ruolo ed è portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed è restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermità neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.

TITOLO II
NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Art. 6.

Uso della lingua italiana

1. In servizio e nei rapporti con l'utenza è previsto l'uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui è riconosciuto a norma di legge.

Art. 7.

Doveri generali

1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalità, impegno e responsabilità; rispetta i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attività istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di protezione dei dati personali;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attività amministrativa e di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psicofisico;

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonché nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto;

l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;

m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio, il personale ha l'obbligo di darne tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata impossibilità;

q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Amministrazione, che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8.

Salute e sicurezza sul lavoro

1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo è espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresì, vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.

3. Il personale è tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, è funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilità della qualifica rivestita.

4. È vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.

Art. 9.

Onori e saluto

1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno.

2. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, è tenuto a rendere il saluto alle autorità, secondo le modalità previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto è, inoltre, reso, con le medesime modalità, ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.

3. Il saluto è una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.

Art. 10.

Incompatibilità di impiego

1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilità e per le autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dagli articoli 36 e 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 11.

Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie

1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonché dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.

2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovrà limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilità di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.

3. La divulgazione di notizie concernenti l'attività dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura è attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalità dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.

Art. 12.

Obblighi di formazione professionale

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.

2. L'attività formativa è preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali del personale, nonché a consolidarne la capacità nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.

3. Il personale, nell'effettuazione dell'attività di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.

4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attività.

Art. 13.

Diritto di associazione

1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni è libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attività istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.

TITOLO III
SOVRAORDINAZIONE

Art. 14.
Ordine di sovraordinazione

1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attività tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche è disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.

3. Il personale dirigente è sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui è preposto.

4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.

6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.

Art. 15.
Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera *h)*, il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

Art. 16.
Rapporti con i superiori

1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.

TITOLO IV
NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Capo I
NORME GENERALI

Art. 17.
Impiego nei servizi

1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessità ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.

Art. 18.
Presentazione in servizio

1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.

2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.

Art. 19.
Riconoscimento in servizio

1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificità professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e comunque:

a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attività operative di soccorso;

b) nell'espletamento delle attività di addestramento e di formazione professionale;

c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;

d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;

e) in occasioni di cerimonie ufficiali;

f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.

2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.

4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Capo II

DISPOSIZIONI SUI SERVIZI

Art. 20.

Disposizioni sullo svolgimento del servizio

1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.

2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.

3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilità e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.

Art. 21.

Circolari

1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.

2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.

3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.

Art. 22.

Disposizioni di servizio

1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.

2. Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale.

3. Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

Art. 23.

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.

2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.

3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

Art. 24.

Foglio di servizio

1. Il foglio di servizio è il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale.

2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e può contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.

4. Il foglio di servizio è esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.

5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.

Capo III

MODALITÀ ESECUTIVE DEI SERVIZI

Art. 25.

Esecuzione dei servizi

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale è addetto.

Art. 26.

Partecipazione del personale ai servizi istituzionali

1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale.

2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro è effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformità, privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.

Art. 27.

Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonché le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.

Art. 28.

Obblighi di permanenza in servizio

1. In caso di necessità ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale può essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari è disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.

2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.

3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinché l'avvicendamento avvenga senza ritardo.

Art. 29.

Obblighi del personale al termine del servizio

1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorità, deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.

2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al termine del turno di servizio.

3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuità, una corretta gestione dello stesso.

Art. 30.

Reperibilità

1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui è tenuto ad assicurare la reperibilità, ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.

2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Dipartimento.

Art. 31.

Controllo sui servizi

1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduità il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.

2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.

3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Capo IV

ASSENZE DAL SERVIZIO

Art. 32.

Congedo ordinario

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:

a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale;

b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale;

c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.

2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.

Art. 33.

Assenze per malattia

1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.

2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.

3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operatività dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonché per eventuali verifiche mediche.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le quali non è indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a dettare specifiche disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti.

5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.

TITOLO V

ASSISTENZA

Art. 34.

Assistenza sanitaria

1. In relazione all'espletamento di specifiche attività e nei settori in cui vi sia una particolare necessità, il Dipartimento può avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:

a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;

b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attività affidata in convenzione.

Art. 35.

Accertamenti sanitari

1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonché il giudizio di idoneità psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale può procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attività di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneità psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.

3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneità psico-fisica sono altresì obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto.

4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attività operativa cui è preposto. A tale scopo può essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneità oppure di totale o parziale inidoneità al servizio di istituto.

5. L'invio all'ospedale militare può essere disposto su richiesta del personale.

6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente può essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 36.

Misure di profilassi

1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.

Art. 37.

Attività assistenziali

1. L'Amministrazione favorisce le attività assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

TITOLO VI
ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 38.

Principi generali

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, dando indicazione sulle modalità di partecipazione; sviluppa l'attività agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attività sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attività del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attività sportiva di:

a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma;

b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale;

c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione.

2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.

Art. 39.

Personale

1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.

2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneità all'attività sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attività sportive.

TITOLO VII
ASSEGNAZIONE E MOBILITÀ DEL PERSONALE

Art. 40.

Assegnazioni alle sedi di servizio

1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, è destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.

2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 41.

Incarichi e trasferimenti

1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.

2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilità volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonché la piena e costante operatività dei nuclei specialistici.

4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformità con quanto previsto dall'articolo 50.

5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale può essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.

6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessità di studio del dipendente interessato e dei propri figli.

7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.

Art. 42.

Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonché ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale.

3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilità e delle graduatorie.

4. Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.

Art. 43.

Assegnazioni temporanee a domanda

1. Il Dipartimento può disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 44.

Mobilità interna alle sedi di servizio

1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilità del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato:

a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento;

b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo;

c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale;

d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile.

2. I criteri per la mobilità interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilità del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.

TITOLO VIII

SPECIALITÀ E ABILITAZIONI

Capo I

SPECIALITÀ

Art. 45.

Attività specialistiche

1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialità del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attività di soccorso tecnico specialistico espletate da:

a) elicotteristi e piloti d'aereo;

b) sommozzatori;

c) nautici;

d) radioriparatori.

2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, è rilasciato il libretto individuale di specialità.

3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennità sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

4. Il personale specialista è assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialità posseduta.

Art. 46.

Organizzazione delle specialità

1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. I requisiti di accesso alle specialità sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalità e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 47.

Impiego degli specialisti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attività dei nuclei specialistici.

2. L'eventuale impiego in altre attività può essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.

3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui è direttamente responsabile.

Art. 48.

Libretto individuale di specialità

1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialità del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialità, nonché la gestione dei dati in essi contenuti.

2. I libretti individuali di specialità contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validità dei brevetti posseduti.

Art. 49.

Sospensione, revoca e rinuncia alla specialità

1. L'inidoneità temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialità fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneità psicofisica ed attitudinale.

2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneità psicofisica o attitudinale a svolgere l'attività affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialità. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.

3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialità, qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operatività della specialità, in ragione della specificità del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.

4. La richiesta di riammissione alla specialità è sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la può accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 50.

Trasferimenti del personale specialista

1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialità posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilità volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Capo II

ABILITAZIONI

Art. 51.

Attività di specializzazione

1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attività istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, è impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed è direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtù delle specifiche abilitazioni conseguite.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attività di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale.

3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.

TITOLO IX

I SERVIZI

Capo I

SERVIZI ED ATTIVITÀ DEL CORPO NAZIONALE

Art. 52.

Servizi ed attività del Corpo nazionale

1. Il presente titolo disciplina le modalità di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attività del Corpo nazionale con particolare riferimento a:

a) servizi di soccorso pubblico;

b) servizi tecnici ed operativi in genere;

c) servizi di prevenzione incendi;

d) attività di formazione interna;

e) attività funzionali all'espletamento dei servizi.

Capo II
I SERVIZI DI SOCCORSO PUBBLICO

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53.
Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico

1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.

2. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.

3. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo è dovuto da parte dei beneficiari del servizio.

Art. 54.
Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico

1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa all'attività di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attività di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attività del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unità da impiegare e la modalità di partecipazione al servizio.

3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalità e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.

4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attività di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attività proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.

Art. 55.
Obblighi del personale libero dal servizio

1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.

2. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione può utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.

3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilità di rispettare le modalità di rientro in servizio indicate dall'articolo 30.

4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi è tenuto a segnalarlo all'autorità giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 56.
Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso

1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attività di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonché il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato.

2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessità. Le attività di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto.

3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilità connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:

a) assume le notizie di eventi in cui è necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco;

b) interviene con la massima celerità;

c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;

d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorità della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumità propria e degli altri soccorritori;

e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;

f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza;

g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;

h) effettua valutazioni e dà disposizioni in funzione del livello di responsabilità esercitato, tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare;

i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

l) in qualità di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;

m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprietà private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;

n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;

o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attività di polizia giudiziaria di competenza;

p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso;

q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.

Art. 57.

Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale

1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante:

a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo;

b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza;

c) l'effettuazione degli interventi operativi;

d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attività operativa effettuata.

Sezione II

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO

Art. 58.

Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarietà del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonché il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, è tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.

Art. 59.

Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilità demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilità dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, è

assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.

2. In assenza di specifiche unità di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.

Art. 60.

Attività di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attività di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante.

2. In caso di crisi o calamità, che superano le capacità operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

Art. 61.

Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso

1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso è costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilità decisionale.

2. Per la gestione dell'attività di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura:

a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico:

1) unità di servizio di guardia al centro operativo nazionale;

2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati;

3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;

4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;

b) livello regionale o interregionale - direzioni regionali ed interregionali:

1) responsabile della sala operativa regionale;

2) unità in servizio di guardia regionale o interregionale, laddove previsto;

3) il dirigente di supporto al direttore regionale, laddove previsto;

4) direttore regionale o interregionale;

c) livello provinciale - comandi provinciali:

1) capo partenza;

2) unità in servizio di guardia provinciale;

3) comandante provinciale.

3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati.

4. Qualora sul luogo dell'intervento operino più squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilità delle attività è attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera *c)*, sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.

Sezione III

DISPOSITIVO DI SOCCORSO

Art. 62.

Articolazione del dispositivo di soccorso

1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:

a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;

b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate;

c) le colonne mobili regionali;

d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attività di soccorso.

2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilità dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilità richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilità, in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, può essere altresì integrato, in caso di contingenti necessità, con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

Art. 63.

Servizio di guardia

1. L'unità responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attività di soccorso e le altre attività espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalità del servizio e, in particolare:

a) informa il comandante provinciale sull'attività operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;

b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilità e competenza tecnica richiesta;

c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;

d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;

e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;

f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attività di polizia giudiziaria effettuata.

2. L'unità responsabile del servizio di guardia della sala operativa regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del direttore regionale o interregionale, l'attività della sala operativa durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività di soccorso nel territorio di competenza, in particolare:

a) provvede all'invio dei nuclei specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale o interregionale, nonché di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;

b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale;

c) riferisce al direttore regionale o interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in relazione agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede all'invio delle squadre.

3. L'unità responsabile del servizio di guardia al centro operativo nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attività del centro operativo nazionale durante il turno di servizio, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività informativa e dell'attività di soccorso a livello nazionale e internazionale, attraverso le principali seguenti azioni:

a) acquisisce le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento, selezionandole ed approfondendone gli elementi conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate;

b) nel caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei nuclei specialistici, di squadre e di mezzi di soccorso;

c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito;

d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di eventi calamitosi, provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per assicurare il più efficace contrasto all'emergenza;

e) relaziona le autorità centrali del Dipartimento sugli interventi in corso.

4. All'unità di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilità.

Art. 64.

Servizio delle sale operative

1. Il servizio nelle sale operative è svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresì formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.

2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione è riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.

3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attività di:

a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura;

b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;

c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di competenza;

d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi in corso nel territorio di competenza;

e) collegamento con altre sale operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza, richiedendone, secondo le modalità previste, l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.

4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle linee telefoniche "115" o da altri collegamenti di

emergenza, ovvero derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento dell'attività istituzionale;

b) invio delle squadre e dei mezzi per gli interventi di soccorso nel territorio di competenza;

c) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento;

d) gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di intervento;

e) trasmissione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'incolumità delle persone ed alla preservazione dei beni.

5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) invio dei nuclei specialistici dipendenti, funzionalmente, dalla direzione regionale o interregionale;

b) invio di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;

c) mobilitazione e impiego della colonna mobile regionale;

d) monitoraggio della consistenza del personale operativo e dei mezzi in forza ai comandi provinciali, compresi quelli della colonna mobile regionale, nonché del personale e dei nuclei specialistici;

e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale;

f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.

6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attività di:

a) allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre, nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali ed interregionali;

b) comunicazione con altre sale operative istituzionali di livello nazionale;

c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del personale operativo, nonché dei nuclei specialistici;

d) invio all'estero di squadre operative;

e) monitoraggio della ricaduta radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale;

f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.

Art. 65.

Modalità di espletamento dei servizi delle sale operative

1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attività connessa, con particolare riferimento a:

a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonché del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;

b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;

c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive:

1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalità e cortesia;

2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione;

3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza;

4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento;

d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:

1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano più squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonché delle pubbliche autorità e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumerà il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;

2) supporto delle squadre nelle necessità contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;

e) partecipazione alle attività di sale operative locali ed interforze, di unità di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;

f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attività svolte nel turno di servizio;

g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.

Art. 66.

Composizione e formazione delle squadre

1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:

a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalità degli interventi di soccorso, composta da 5 unità, di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;

b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unità di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;

c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessità denominata "partenza ridotta".

3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unità permanente, un volontario. Tale sostituzione non può riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione può variare ma, in ogni caso, non può prevedere meno di tre unità permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.

4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogrù, composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessità, in sostituzione di una unità permanente, un volontario.

Art. 67.

Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

1. Al fine di assicurare la regolare funzionalità del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, può disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purché del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

Art. 68.

Attività del personale operativo in sede

1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a:

a) rilevare le presenze del personale;

b) verificare la corretta composizione delle squadre;

c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67;

d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;

e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attività di soccorso, nonché attività di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, attraverso l'utilizzo di personale appositamente formato.

2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonché assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.

3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.

4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.

Art. 69.

Attività delle componenti specialistiche e specializzate

1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

2. Nel dispositivo di soccorso sono altresì comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attività, le modalità di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

Art. 70.

Servizi antincendio aeroportuali

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali è inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attività previste dall'articolo 69.

2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:

a) predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il

mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;

b) verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;

c) cura lo specifico addestramento del personale;

d) assicura l'attività di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo;

e) collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non è indispensabile il ricorso a ditte esterne.

3. Nell'ambito del servizio:

a) le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di emergenza;

b) in caso di necessità e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;

c) in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attività operativa nel territorio provinciale.

Art. 71.

Servizi antincendio portuali

1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali è inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalità definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attività previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonché in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.

2. La conduzione e l'impiego delle unità navali antincendio è assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.

3. La squadra di intervento portuale è composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unità, di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.

4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purché limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel più breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio.

5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:

a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione;

b) risponde tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalità dei sistemi di comunicazione e di allarme predisposti nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in dotazione;

c) cura lo specifico addestramento del personale;

d) effettua l'attività di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.

Art. 72.

Servizi di colonna mobile regionale

1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualità di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attività di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalità, secondo le modalità definite dal Dipartimento, sentito, per le attività all'estero, il Ministero degli affari esteri.

2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamità di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione può avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.

3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamità, i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo è tenuto:

a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio;

b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali.

4. L'invio delle squadre e dei mezzi è assicurato nel più breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalità stabiliti dal Capo del Corpo.

5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.

6. Nell'ambito delle attività di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soc-

corritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.

7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi può organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.

8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attività di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.

Art. 73.

Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso

1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d)*, vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attività operativa e comprendono:

a) l'autorimessa;

b) l'officina;

c) i magazzini;

d) i laboratori.

2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 è disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

Art. 74.

Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori

1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attività di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attività dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.

2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unità organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati:

a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio;

b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi;

c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi;

d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati;

e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione;

f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori;

g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate;

h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento;

i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi;

l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

3. In particolare, il personale addetto ai laboratori:

a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;

b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinché siano evitate situazioni a rischio di infortuni;

c) utilizza durante l'attività idonei mezzi di protezione individuale;

d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate;

e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione sostenuti.

Art. 75.

Servizi di telecomunicazioni

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attività di:

a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle infrastrutture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomunicazione in uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale;

b) gestione di ponti radio mobili da installare in occasione di calamità o in interventi ove è necessario attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta esecuzione del servizio di soccorso;

c) esecuzione delle prove di comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione;

d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti;

e) progettazione delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed impianti.

2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.

3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.

Sezione IV

INTERVENTI DI SOCCORSO

Art. 76.

Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso

1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.

2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilità dell'uso e della custodia dello stesso, nonché la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme è consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.

3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, è dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.

4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista può utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.

5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista è tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.

6. È compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui è stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.

7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.

8. In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non è consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.

Art. 77.

Attività di soccorso delle squadre

1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.

2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza.

3. Nel caso in cui siano più squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego.

4. Le modalità di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalità pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio.

5. Il capo partenza:

a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predispone il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonché su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume il coordinamento;

b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza può dare disposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi;

c) comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto;

d) comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela;

e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti;

f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino dell'efficienza e del caricamento del mezzo;

g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le notizie

all'unità in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.

6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti:

a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto;

b) effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento, aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi;

c) individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso è in ogni caso riservato alle sole forze operative;

d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonché i dispositivi di protezione individuale necessari;

e) conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.

Art. 78.

Avvicendamento delle squadre

1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre è effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.

2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso può essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.

Art. 79.

Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro

1. Il personale operativo è impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi:

a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti;

b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il trattenimento in servizio è disposto dal comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o interregionale e può riguardare tutto o parte del personale del turno;

c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operatività delle squadre, nonché per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso. In tal caso il personale può essere richiamato in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale;

d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non fronteggiabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unità reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale;

e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione ai servizi di colonna mobile è disciplinata dal Dipartimento.

2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.

Art. 80.

Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento

1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati.

2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.

3. Durante le attività operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione può effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attività d'istituto.

4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attività di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.

Capo III

ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

Art. 81.

Altri servizi tecnici ed operativi in genere

1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di seguito indicati:

a) servizi di polizia giudiziaria;

b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;

c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.

Art. 82.

Servizi di polizia giudiziaria

1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.

2. Nell'espletamento dell'attività di polizia giudiziaria è obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.

3. Il personale tenuto a svolgere attività di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorità giu-

diziaria per fatti inerenti l'attività istituzionale prestata, è considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dal procedimento negoziale.

Art. 83.

Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni

1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorità giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.

Art. 84.

Servizi resi in convenzione

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni.

2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

3. I servizi di cui al comma 1, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equità e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità, privilegiando la volontarietà e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.

Capo IV

SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 85.

Modalità di espletamento dei servizi di prevenzione incendi

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attività di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale è individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta. Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.

2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.

4. Nello svolgimento dei servizi il personale è tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento.

5. Per garantire la qualità delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi".

6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equità e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalità. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore.

Art. 86.

Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali

1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo le modalità indicate dall'articolo 85, comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le modalità indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attività necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché nelle attività per i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale:

a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 101;

b) verifica la regolarità e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modificazioni;

c) predispone gli atti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le modalità ed i tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle competenze di cui al comma 1, il personale:

a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della rispondenza alle norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali prescrizioni

ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli articoli 13, comma 1, 16, 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato;

c) partecipa alle attività dei comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a norma del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

d) effettua le attività di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonché per accertare la conformità alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio;

e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni, segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso;

f) partecipa a seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il rilascio di autorizzazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi;

g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti le attività di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di formazione in materia di prevenzione incendi, anche in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) svolge attività di formazione curando la preparazione delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonché la preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed operativo, secondo le modalità indicate dall'articolo 89;

i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed altre attività in cui è necessario il presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva conoscenza delle peculiarità dei locali o degli ambienti presso i quali deve prestare servizio, nonché secondo le modalità definite nell'articolo 91;

l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti o autorizzati dal Dipartimento, anche derivanti da convenzioni o accordi di programma;

m) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 87.

Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare:

a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio;

b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attività amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

c) esamina per la definizione dei pareri di conformità sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta definizione del parere entro i termini del procedimento;

d) esprime, all'esito dell'attività di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.

2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale:

a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attività soggetta al controllo;

b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia;

c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attività, la corretta funzionalità di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata;

d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando;

e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorità competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attività eventualmente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20,

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti.

3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.

Art. 88.

Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento

1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attività necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attività di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta:

a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di qualità verificando la funzionalità delle apparecchiature;

b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;

c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni;

d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area;

e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere l'attività di certificazione, e prova;

f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività indicate al comma 1, lettera *e)*, il personale:

a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta;

b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sarà eseguita la visita;

c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalità delle apparecchiature, la preparazione del personale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requisiti di qualità;

d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria;

e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attività effettuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.

Art. 89.

Attività di formazione esterna

1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attività di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.

2. L'attività di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le università o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati.

3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneità della struttura didattica ed autorizza l'attività formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonché di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attività.

4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attività formativa nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equità e rotazione.

5. L'attività formativa di cui al comma 1 è espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei relativi oneri è a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti connessi allo svolgimento delle attività formative.

7. Il personale addetto alle docenze è tenuto:

a) al rispetto della puntualità e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come rappresentante del Corpo nazionale;

b) a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza;

c) al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate risposte alle domande formulate;

d) a offrire un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;

e) alla redazione di un verbale sull'attività didattica espletata, segnalando eventuali problematiche o disservizi al responsabile dell'attività formativa.

8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonché la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attività di specie. A tal fine, durante l'attività addestrativa è obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.

9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialità e secondo le modalità definite dal Dipartimento.

10. Le attività di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.

Art. 90.

Promozione e diffusione della cultura della sicurezza

1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonché effettuando attività addestrative ed esercitazioni.

Art. 91.

Servizi di vigilanza antincendio

1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.

2. I servizi di vigilanza, allorché organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equità e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalità e privilegiando la volontarietà.

3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attività con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilità delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.

4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attività, deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo:

a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilità delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;

d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attività svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.

Capo V

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA

Art. 92.

Attività di formazione interna

1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonché a periodi di attività addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale.

2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, può disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attività urgenti.

3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.

Art. 93.

Formazione degli allievi

1. Le attività di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonché presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento.

2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:

a) è tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento;

b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso;

c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati;

d) partecipa alle attività formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;

e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.

Art. 94.

Formazione per il conseguimento di abilitazioni

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa ai corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo aggiornamento e mantenimento operativo.

Art. 95.

Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

1. Il personale del Corpo nazionale è tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione e secondo la programmazione e le modalità di svolgimento individuate dalla stessa.

Art. 96.

Addestramento operativo

1. Al fine di mantenere la propria capacità tecnica ed operativa il personale è tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo le direttive del dirigente responsabile.

2. I programmi e le attività di cui al comma 1, si riferiscono anche ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.

Capo VI

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Art. 97.

Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale

1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalità indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.

2. Il personale operativo può partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attività di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneità all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, è impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attività di soccorso.

Art. 98.

Attività del personale addetto ai servizi informatici

1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attività di:

a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione;

b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento;

c) partecipazione all'attività operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamità.

2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.

Art. 99.

Attività del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili

1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attività espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unità organizzativa o settore a cui è addetto. A tal fine, oltre alle competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di appartenenza, sup-

portano le esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.

Art. 100.

Attività del personale presso gli uffici centrali

1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attività di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attività del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento, l'unitarietà di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.

Art. 101.

Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio

1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede è assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.

2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio.

3. Il servizio di sorveglianza dovrà inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le disposizioni impartite dal dirigente.

4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le modalità di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l'attività istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonché tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico individuati dal dirigente.

5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico è consentita solo previa autorizzazione del dirigente e mediante l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attività istituzionale.

TITOLO X
CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI

Art. 102.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012
Interno, registro n. 4, foglio n. 65

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 140 *(Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note alle premesse:

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati):

«Art. 2 *(Momento del giuramento e relativa formula)*. — 1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20, reca: Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative modalità di uso e custodia.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato):

«Art. 6. — Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo espletamento di dette funzioni.

Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 31 *(Uniformi ed equipaggiamento)*. — 1. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Dipartimento e restano di proprietà dello stesso.

2. Il personale di cui al comma 1 è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonchè di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche e le modalità di uso dei distintivi di cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .».

— Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 66. *(Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.* — (*Omissis*).

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1 e 5, del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 54 *(Codice di comportamento)*. — 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.

(*Omissis*).

5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*. — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

Si riportano gli articoli 36 e 82 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 36 *(Materie di negoziazione)*. — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate

dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;

e) i criteri per la mobilità a domanda;

f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;

g) la reperibilità;

h) il congedo ordinario e straordinario;

i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

l) i permessi brevi per esigenze personali;

m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.»

«Art. 82 *(Materie di negoziazione)*. — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;

b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;

c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;

d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;

e) il congedo ordinario e straordinario;

f) la reperibilità;

g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

h) i permessi brevi per esigenze personali;

i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;

l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;

m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;

n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;

o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;

p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 142 *(Formazione del personale)*. — 1. La formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ovvero di quelli di cui al comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno attuati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.».

Note all'art. 14:

Si riportano il testo degli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 1. *(Istituzione dei ruoli)*. — (*Omissis*).

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.»

«Art. 39 *(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti)*. — (*Omissis*).

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.»

«Art. 50 *(Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici)*. — (*Omissis*).

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.»

«Art. 59 *(Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi)*. — (*Omissis*).

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.»

«Art. 85 *(Istituzione dei ruoli)*. — (*Omissis*).

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 18 *(Servizi di vigilanza antincendio)*. — 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonchè dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.».

Note all'art. 33:

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Note all'art. 35:

Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 13 *(Libretto sanitario)*. — A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonché ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.».

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 12 *(Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psico-fisica)*. — 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

«Art. 20 *(Obblighi dei lavoratori)*. — 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.».

Note all'art. 38:

Si riportano gli articoli 145 e 147 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 145 *(Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*;

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.»

«Art. 147 *(Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2.

2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di inidoneità di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».

Note all'art. 39:

Si riporta l'articolo 146, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 146 *(Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità)*. — 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.».

Note all'art. 40:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2008, n. 168, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'art. 41:

Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.

Si riporta l'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 3 *(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)*. — 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.».

La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Note all'art. 45:

Si riporta l'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 159 *(Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante)*. — 1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attività, per il cui esercizio è richiesto il possesso di specifiche professionalità e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante è inquadrato come segue:

a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra;

b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto;

c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;

d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo;

e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente

decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»;

f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.».

Note all'art. 46:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 2 *(Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale).* — (*Omissis*).

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera *c)* e lettera *d)*.

Note all'art. 53:

Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 24 *(Interventi di soccorso pubblico).* — 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonchè di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.».

Note all'art. 54:

Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Si riporta l'articolo 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 85 *(Istituzione dei ruoli).* — (*Omissis*).

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.».

Note all'art. 58:

Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi):

«Art. 24. — Il servizio di esinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del comandante dei reparti di soccorso.

I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformità delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.».

Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 12. — I comandi provinciali:

a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;

b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;

c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;

e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti nonché le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;

f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonché al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;

g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;

h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;

i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;

l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.».

Si riporta l'articolo 40, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 40 *(Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti)*. — (*Omissis*).

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.».

Per il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 53.

Note all'art. 59:

Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 3 *(Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*. — 1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, già affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare:

a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonchè del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica.».

Per il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 469 del 1961, si veda nella nota all'articolo 58.

Note all'art. 83:

Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 469 del 1961:

«Art. 11. — I Comandi provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti di vigilanza della provincia.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali degli ispettorati di zona sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.

Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.».

Note all'art. 84:

Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 17 *(Convenzioni)*. — 1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

La legge 21 novembre 2000, n. 353 reca: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007):

«Art. 1. — (*Omissis*).

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

Note all'art. 85:

Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 14 *(Competenza e attività)*. — (*Omissis*).

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera *a)*.

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Note all'art. 86:

Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'articolo 41.

La legge 12 gennaio 1998, n. 37, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Si riportano i testi degli articoli 13, comma 1, 16, 19 e 20, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:

«Art. 13 *(Definizione ed ambito di esplicazione)*. — 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.»

«Art. 16 *(Certificato di prevenzione incendi)*. — 1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonchè richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Indipendentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.»

«Art. 19 *(Vigilanza)*. — 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, il Corpo nazionale può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito: l'accesso alle attività, costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.»

«Art. 20 *(Sanzioni penali e sospensione dell'attività)*. — 1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall'articolo 16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».

Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 334 del 1999, si veda nelle note all'articolo 85.

Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):

«Art. 46 *(Obblighi dei lavoratori)*. — 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.».

Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 107 *(Controlli)*. — 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;

2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;

2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;

2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da *b)* a *f)*, tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.

4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere *d)*, *e)* e *f)*, tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

5. Le amministrazioni competenti, nell'àmbito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.

6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall'ordinamento.

7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente:

a) il produttore;

b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;

c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.

8. Per armonizzare l'attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell'àmbito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità.».

Note all'art. 87:

Per il testo degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 86.

Note all'art. 88:

Si riportano gli articoli 14 e 15 del citato decreto n. 139 del 2006:

«Art. 14 *(Competenza e attività)*. — 1. La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare:

a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;

b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature e simili;

c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;

f) la partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

g) le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità;

h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;

i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di prevenzione incendi di cui alla lettera *a)*.

3. Il Corpo nazionale, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni e attività di normazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.

4. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul territorio nazionale e principi di economicità, efficacia ed efficienza.

Art. 15 *(Norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi)*. — 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire e specificano:

a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1, alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.».

Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, si veda nella nota all'articolo 41.

Per il testo dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, si veda nelle note all'articolo 86.

Note all'art. 91:

Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006.

«Art. 18 *(Servizi di vigilanza antincendio)*. — 1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le strutture esclusi da tale obbligo.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-*bis* e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.

4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è dettata la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, nonchè dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale.».

Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 86.

Si riporta il testo dell'articolo 82 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 82. — Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.».

Note all'art. 93:

Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217 2005, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 97:

Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005:

«Art. 134 *(Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica)*. — (*Omissis*).

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.».

12G0084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 febbraio 2012.

Variazione al decreto n. 574/Ric del 23 marzo 2006, di ammissione alle agevolazioni riguardanti un progetto di ricerca e formazione. (Decreto n. 32/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), converito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (nel seguito *FAR)* e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Miur per la realizzazione di obiettivi specifici, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dell'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.)» registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto direttoriale 16 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2004, recante: «Invito alla presentazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di progetti di ricerca e formazione per la realizzazione di obiettivi specifici nel settore dell'ICT Informations and Communications Technologies» (nel seguito bando *ICT);*

Visto il decreto direttoriale n. 574/Ric. del 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2006, con il quale, tra gli altri, è stato ammesso agli interventi nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate, il progetto n. 4431/ICT - Tema 2 dal titolo per la ricerca e per la formazione «IN.VI.A. Integrazione Virtuale del sistema dell'Autotrasporto» beneficiari: Consorzio Train, Consorzio Fai Innovazione e Consorzio Viatech;

Visto il contratto di finanziamento in forma di credito agevolato e contributo nella spesa stipulato in data 4 aprile 2007 tra l'istituto convenzionato Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e i soggetti indicati e successivamente modificato con atto del 23 febbraio 2009;

Vista la nota del 3 agosto 2011, trasmessa dall'Ufficio I di questa Direzione Generale il 1° settembre 2011, prot. n. 2892, con la quale il cointestatario Consorzio Fai Innovazione (C.F. 02888640923) ha comunicato la cessione alla propria consorziata ETT S.r.l. (C.F. 03873640100) del ramo d'azienda riguardante le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale inerenti il progetto n. 4431/ICT dal titolo «IN.VI.A. Integrazione Virtuale del sistema dell'Autotrasporto» subentrando in tutti gli obblighi previsti dal contratto di finanziamento in argomento - Atto a rogito notaio Massimo Chiabrera di Genova del 6 luglio 2011, repertorio n. 2327 - 1909;

Acquisito in merito a tale modifica l'esito del supplemento istruttorio effettuato dall'istituto convenzionato;

Tenuto conto del parere del Comitato, ex art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nella seduta del 9 novembre 2011 in ordine alla suddetta variazione;

Considerato che le attività contrattuali risultano concluse e che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi delle spese né variazioni del costo totale ammesso per il progetto n. 4431/ICT;

Ritenuta la necessità di procedere, per il progetto in argomento, all'adozione di uno specifico provvedimento di variazione al decreto di ammissione al finanziamento n. 574/Ric. del 23 marzo 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Fermo restando il costo ammesso per ricerca e formazione ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto n. 574/Ric. del 23 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti contraenti sono autorizzati, nell'ambito del contratto di finanziamento del progetto di ricerca e formazione n. 4431/ICT - Tema 2 dal titolo «IN.VI.A. Integrazione Virtuale del sistema dell'Autotrasporto», alla

variazione citata in premessa, relativamente al subentro da parte della ETT S.r.l. nella cotitolarità del contratto stesso, per la quota parte originariamente in capo al Consorzio Fai Innovazione, fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto n. 574/Ric. del 23 marzo 2006.

Art. 2.

L'istituto convenzionato Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. provvede a regolarizzare il contratto in argomento nel rispetto del presente decreto e secondo tutte le modalità di cui al citato decreto n. 574/Ric. del 23 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN SALUTE e MIN. LAVORO, registro n. 4, foglio n. 386

12A05810

DECRETO 9 maggio 2012.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici Gregorio VII, in Roma, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 110 a 150 unità e, per l'intero corso, a 450 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n.38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con D.M.3.11.1999, n.509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22.10.2004, n.270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3.11.1999, n.509;

Visto il D.M.16.3.2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del D.M.22.10.2004, n.270;

Visto il D.M.26.7.2007 con il quale la classe di laurea in "Scienze della Mediazione Linguistica" di cui all'all.3 al decreto ministeriale 4.8.2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale 1.9.1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Roma, via G.Alessi 126, successivamente trasferita in via Gregorio VII 126, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n.697 del 1986;

Visto il decreto del Direttore Generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il Decreto direttoriale 10.9.2009 che ha autorizzato il trasferimento della sede della predetta Scuola in Roma da via Gregorio VII n.126 a via Pasquale Stanislao Mancini, n.2;

Visto il decreto ministeriale 17.2.2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n.38, del 2002;

Vista l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 110 a 150 unità e per l'intero corso a 450 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16.4.2012;

Decreta:

1. La Scuola superiore per mediatori linguistici Gregorio VII con sede in Roma, via Pasquale Stanislao Mancini, 2, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 110 a 150 unità e, per l'intero corso, a 450 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A05796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2011.

Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l'anno 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;

Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministro delle politiche per la famiglia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di curo per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla citata legge;

Visto l'elenco 1, allegato alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, che indica tra le finalità di cui all'art. 1, comma 40, della medesima legge, gli «Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)», con cui si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2011, registro n. 8, foglio n. 22, col quale sono apportate variazioni in termini di competenza e di cassa e che dispone, in particolare, la variazione in aumento pari a euro 100 milioni sul capitolo n. 3538 «Fondo per le non autosufficienze» (4.2.1) di pertinenza della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011;

Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, che ha recepito il risultato dell'attività svolta dalla Consulta delle Malattie neuromuscolari, istituita con decreto ministeriale del 7 febbraio 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse

1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2011, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalità di cui all'art. 2. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica:

a) popolazione residente, per regione, d'età pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%;

b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.

Art. 2.

Finalità

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in coerenza con l'art. 4 dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011 e, in particolare, al fine di evitare fratture nella continuità assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, attraverso:

a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari,

atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d'elezione per l'assistenza per la gran parte del corso della malattia;

b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticità emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);

c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.

2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.

3. Le Regioni possono, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche mediante protocolli interregionali e nel limite massimo dell'1% delle risorse assegnate, effettuare attività di ricerca finalizzata alla ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualità di vita del paziente e prevenire le complicanze, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione degli interventi posti in essere ai sensi del presente decreto.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, citato in premessa, le Regioni favoriscono e facilitano l'accesso ai percorsi di presa in carico assistenziale, inclusi quelli disposti con le risorse di cui al presente decreto, collaborando con le Associazioni di utenti attive nella loro area.

Art. 3.

Erogazione e monitoraggio

1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all'art. 2.

2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.

Art. 4.

Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano è calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia
GIOVANARDI

Registrato alla corte dei conti il 30 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 14, foglio n. 110

Tabella 1

Risorse destinate alle Regioni e Province autonome		**€ 100.000.000**
così distribuite:		
REGIONI	**Quota (%)**	**Risorse (€)**
Abruzzo	2,34%	2.340.000
Basilicata	1,07%	1.070.000
Calabria	3,54%	3.540.000
Campania	9,07%	9.070.000
Emilia Romagna	7,42%	7.420.000
Friuli V.G.	2,21%	2.210.000
Lazio	9,08%	9.080.000
Liguria	3,07%	3.070.000
Lombardia	15,49%	15.490.000
Marche	2,67%	2.670.000
Molise	0,65%	650.000
P. A. di Bolzano*	0,79%	790.000
P. A. di Trento*	0,85%	850.000
Piemonte	7,61%	7.610.000
Puglia	6,62%	6.620.000
Sardegna	2,87%	2.870.000
Sicilia	8,36%	8.360.000
Toscana	6,62%	6.620.000
Umbria	1,61%	1.610.000
Valle d'Aosta	0,25%	250.000
Veneto	7,81%	7.810.000
TOTALE	**100,00%**	**€ 100.000.000**

*** Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 4 del presente decreto.**

12A05808

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2012.

Iscrizione di varietà di riso al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 21 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà indicata nel presente dispositivo;

Considerato che per la stessa varietà è stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione varietale, che a seguito della comunicazione da parte del responsabile è stata variata da "3Ri05/85" a "Sagittario";

Ritenuto concluso positivamente il procedimento relativo alla richiesta di iscrizione avanzata dal costitutore della varietà suddetta;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di riso, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Riso

Codice SIAN	Varietà	Specie	Responsabile della conservazione in purezza
13244	Sagittario	Oryza sativa L.	S.I.S. Società Italiana Sementi

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2012

Il direttore generale: BLASI

12A05795

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 aprile 2012.

Cancellazione dal registro delle imprese di centocinquantuno società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* 2° comma del codice civile;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che a seguito di attività di vigilanza, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 2012 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 6/2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	RISPOSTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	AQ	VITTORITO	ABRUZZO	01256980663	07/09/1993	
2	AIACE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CH	CHIETI	ABRUZZO	00300040698	29/05/1991	
3	CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE A/Z	CH	CHIETI	ABRUZZO	00287410690	21/04/1989	
4	COOPERATIVA AGRICOLA GABRIELE D'ANNUNZIO S.C.R.L.	CH	BUCCHIANICO	ABRUZZO	80006740692	03/10/1989	
5	IL MORO SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CH	LANCIANO	ABRUZZO	01591250699	15/12/1997	
6	IPPOGRIFO SOC. COOP. A RL - IN LIQUIDAZIONE	PE	PESCARA	ABRUZZO	01179590680	14/04/1994	**LEGA**
7	ARKEO - TOURING SOC. COOP. A RL	MT	ALIANO	BASILICATA	00435350772	16/10/1998	**CCI**
8	SOC. COOP. EDILIZIA OPPIDO 93 A RL IN LIQUIDAZIONE	PZ	OPPIDO LUCANO	BASILICATA	01145190763	05/01/2005	
9	C.O.L. CONSORZIO OPERATORI LORICA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	PEDACE	CALABRIA	01841830787	23/01/2002	
10	L.E.S.S.I. (LAVORI EDILI STRADALI SERVIZI E IMPIANTI) SOC. COOP. SOCIALE A RL	CS	RENDE	CALABRIA	02153280785	03/12/2003	
11	RADIO CHARLIE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CS	ROGGIANO GRAVINA	CALABRIA	01466490784	25/10/1999	
12	SOC. COOP. A RL CALABRIA 90	CS	RENDE	CALABRIA	01634080780	25/09/2002	
13	COOPERATIVA SRL ALTHAEA	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	00881690796	20/11/1996	
14	IC- SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CZ	LAMEZIA TERME	CALABRIA	02417450794	02/04/2003	
15	MAGLIACANE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CZ	BELCASTRO	CALABRIA	00863390795	27/07/1999	
16	ZOOTECNICA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CZ	SERRASTRETTA	CALABRIA	00480490796	19/12/2000	
17	LA FEDELISSIMA SRL SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	KR	CROTONE	CALABRIA	00711460790	03/08/1994	**LEGA**
18	SPEIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RC	CAULONIA	CALABRIA	00695780809	16/12/1992	
19	PETRACCA SOC. COOP. A RL - ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI AGRUMARI ED ORTOFRUTTICOLI	VV	LIMBADI	CALABRIA	01963480791	11/09/2002	**CCI**
20	NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	AV	AVELLINO	CAMPANIA	00612960641	29/05/2006	
21	EDIL CASA 90 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	CE	MARCIANISE	CAMPANIA	01691860611	05/07/1999	
22	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA FRUPER A RL	CE	SAN FELICE A CANCELLO	CAMPANIA	05165240721	31/07/2002	
23	SORRISO 78 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A RL	CE	MARCIANISE	CAMPANIA	80109300618	27/10/1989	
24	C.S.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	NA	GRUMO NEVANO	CAMPANIA	01919580355	27/10/2004	**CCI**
25	IL SORPASSO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07525970633	16/10/2002	
26	ISTITUTO FONTI SOC. COOP. A RL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	06121500638	23/07/1998	
27	JET SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	06306530632	30/03/2004	
28	LA FORTUNA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	NA	MARIGLIANO	CAMPANIA	03918251210	01/07/2003	**CCI**
29	LINEA DIRETTA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	GRAGNANO	CAMPANIA	04409450964	21/11/2006	
30	LUCIANA SOC COOP A RL	NA	NAPOLI	CAMPANIA	03255610630	08/10/2002	
31	OMNIA SERVICE SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	NA	FRATTAMAGGIORE	CAMPANIA	03856041219	27/05/2004	
32	SOC. COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO TECNO COSTRUZIONI A RL	NA	POZZUOLI	CAMPANIA	00643010630	20/02/1995	**UNCI**
33	SOCIETA' COOPERATIVA LA SIBILLA A RL IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	07280220638	27/05/2004	
34	VISPER SOC. COOP. DI TRASPORTO A R. LIM. IN LIQUIDAZIONE	NA	TORRE ANNUNZIATA	CAMPANIA	04125620635	03/07/2008	
35	COOPERATIVA AGRICOLA TIRRENO - S.C.R.L.	SA	BELLIZZI	CAMPANIA	01132990654	20/02/1995	
36	DON BOSCO -S.C.R.L.	SA	SALERNO	CAMPANIA	02814250656	28/06/2002	
37	L'OASI -S.C.R.L.	SA	SALERNO	CAMPANIA	02026880654	20/09/2000	
38	ODISSEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SA	SCAFATI	CAMPANIA	03508150657	09/07/2005	
39	C.A.I.S. (COOPERATIVA ALLOGGI IMPIEGATI STATALI) FRA IMPIEGATI E PENSIONATI DELLO STATO	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	80038990372	12/07/2000	

ELENCO N. 6/2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
40	CONSORZIO INTERPROVINCIALE FRA LE COOPERATIVE DI ABITAZIONE C.I.C.A.	BO	BOLOGNA	EMILIA R.	00951610351	07/02/2006	**AGCI**
41	CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DEL CONIGLIO DI ALLEVAMENTO ITALIANO	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00928510338	30/04/1994	
42	COOPERATIVA DELL'APPENNINO DI PECORARA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PC	PECORARA	EMILIA R.	80018330334	21/12/1994	
43	COOPERATIVA SERVIZI S.C.A.RL	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00897870333	29/03/1999	
44	GESCO - CONSORZIO GESTIONE COOPERATIVE S.C.R.L.	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01308960333	11/11/2002	
45	ROSE ROSSE SOC. COOP A RL	PC	PIACENZA	EMILIA R.	00893130336	10/12/1993	
46	SOCIETA' COOPERATIVA OASI	PC	COLI	EMILIA R.	04919780967	26/09/2006	
47	VEGA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PC	PIACENZA	EMILIA R.	01206880336	27/12/2000	
48	ECO COOP- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RE	REGGIO EMILIA	EMILIA R.	02135650352	22/02/2008	
49	FOOD AND BEVERAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL IN LIQUIDAZIONE	LT	LATINA	LAZIO	01887290599	11/09/2008	**CCI**
50	ITER ON LINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	LT	ITRI	LAZIO	01936540598	29/12/2004	
51	COOPERATIVA DI ABITAZIONE BASSA SABINA A RL	RI	POGGIO MIRTETO	LAZIO	00110960572	22/12/1996	**LEGA**
52	ARDITA LATINA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80423720582	19/04/1996	
53	ATTIVITA' CULTURALI TRINITA' DEI MONTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	06498291001	03/06/2002	
54	ATTIVITA' MECCANICHE E NAVALI -A.M.N.	RM	ANZIO	LAZIO	04579061005	07/07/1997	
55	BOX ART -PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	RM	VALMONTONE	LAZIO	06535091000	17/12/2002	
56	C.A.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ALBANO LAZIALE	LAZIO	06675411000	31/01/2003	
57	CASA MARZO 79 N.5 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	RM	ROMA	LAZIO	03614670580	31/10/2001	**UNCI**
58	CO.GES. CAM. COOPERATIVA GESTIONE CAMPEGGI TURISMO SOCIALE	RM	ROMA	LAZIO	00558880571	12/05/1989	
59	CO.T.A.S.- COOPERATIVA TRASPORTI ALLESTIMENTI SERVIZI	RM	ROMA	LAZIO	08204140589	17/12/1991	
60	COOP LAVORO CITTA' DI CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	MARINO	LAZIO	02657730541	22/03/2005	
61	COOPERATIVA EDILIZIA DIPENDENTI I.N.C.A. A RL	RM	ROMA	LAZIO	80190530586	09/04/1997	**LEGA**
62	COOPERATIVA EDILIZIA DONNA FLORA -SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80146890589	18/10/1995	
63	COOPERATIVA EDILIZIA- LA CAPANNINA- SOCIETA' A RL	RM	ROMA	LAZIO	04675630588	12/03/1980	
64	COOPERATIVA FACCHINAGGIO TRASPORTO E PULIZIA AURELIA	RM	ROMA	LAZIO	04335611002	11/12/2001	
65	COOPERATIVA VIVAISTICA FONTANA CANDIDA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05135970589	25/03/1993	
66	CSM - SOC. COOP A RL	RM	ROMA	LAZIO	04084981002	18/02/1999	
67	DARMA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	80214070585	04/03/2004	
68	DOMUS OPEROSA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ARL	RM	ROMA	LAZIO	80415220583	16/12/1988	
69	E.M.C. EUROMAILCOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	05751771006	21/02/2006	
70	EUROPA DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	04255231005	25/02/2004	
71	FORTUNA QUARTA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	06667630583	12/03/1985	
72	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	02128480924	29/12/1999	
73	I.P.T.- MONTAGGI- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	POMEZIA	LAZIO	03644231007	30/12/1992	
74	IPAR - INTERVENTI PROMOZIONE ARTISTICA ROMANA SOC. COOP. RL	RM	ROMA	LAZIO	07906330589	27/01/1995	
75	LA ROMENZE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	06730520589	04/11/1987	
76	LA SPIAGGIA 70- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80431320581	15/07/1999	
77	LABOR AUXILIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05559901003	08/06/2001	
78	LI.MAR.97 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05429531006	16/02/2001	

ELENCO N. 6/2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
79	LUNA FILM 82 - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05331046058	11/09/1989	
80	MARINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80183930587	17/10/1996	
81	MINUTOLO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	05482261004	22/11/2002	
82	NUOVA CORAS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	TIVOLI	LAZIO	06284791008	04/12/2002	
83	PAVILEPO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ARDEA	LAZIO	05863841002	03/08/2001	
84	RINNOVAMENTO EDILIZIO 13 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80205950589	12/05/2000	
85	RINNOVAMENTO EDILIZIO 15 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80154550588	14/04/2000	
86	RINNOVAMENTO EDILIZIO 19 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80222590582	12/05/2000	
87	RINNOVAMENTO EDILIZIO 24 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80406570582	17/07/2000	
88	S.I.FIN. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RM	ROMA	LAZIO	08561050587	11/12/1992	
89	SAN MAURO- SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	04647711003	14/11/2006	
90	SE.S.MA. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	CIVITAVECCHIA	LAZIO	08314050587	21/05/1996	LEGA
91	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL LIRICAE - IN CUNDA DOMUS	RM	ROMA	LAZIO	97011540586	22/10/1990	
92	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL SEMPER FIDELIS	RM	ROMA	LAZIO	80252750585	23/06/1992	
93	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AMICI DEL SUD A RL	RM	ROMA	LAZIO	80162070587	16/12/1998	
94	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BARGELLINI 75 A RL	RM	ROMA	LAZIO	02794360582	05/03/1980	LEGA
95	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA BAITA ARL	RM	ROMA	LAZIO	04111911006	18/02/1994	
96	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA L'ARATRO A RL	RM	ROMA	LAZIO	04109921009	03/03/1994	
97	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TERRONIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	RM	ROMA	LAZIO	80192510586	26/06/1991	
98	SOCIETA' COOPERATIVA M.P.M. TRASPORT SERVICE A RL	RM	ROMA	LAZIO	04193071000	10/07/2001	
99	TELE COOP. SERVIZI SOC. COOP. A RL	RM	ROMA	LAZIO	07732320580	21/07/1988	
100	VIVERE MEGLIO 72- SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R L	RM	GENZANO DI ROMA	LAZIO	02381370580	22/03/2000	LEGA
101	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE 167 A RL	RM	GUIDONIA DI MONTECELIO	LAZIO	08193590588	24/11/1994	
102	MISTRAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	GE	GENOVA	LIGURIA	03840800100	27/12/2005	CCI
103	ODISSEO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	GE	GENOVA	LIGURIA	01246020922	29/07/2008	LEGA
104	SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA- VILLAGGIO PRIMO A RL	GE	BARGAGLI	LIGURIA	REA 212045	29/11/1991	
105	3P PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SV	VARAZZE	LIGURIA	01343270094	29/03/2005	
106	CONSORZIO OROBICO COOPERATIVE DI ABITAZIONE SOC.COOP IN LIQ.	BG	ALME'	LOMBARDIA	00975980160	21/07/1997	
107	COOPERATIVA NEW LIFE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	BG	TREVIGLIO	LOMBARDIA	02948460163	02/12/2003	
108	IDEAL COOP SOC. COOP. A RL IN LIQUIDAZIONE	BG	CARAVAGGIO	LOMBARDIA	02980980961	24/02/2003	CCI
109	IL CICLONE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	BG	SORISOLE	LOMBARDIA	02970480162	02/08/2002	
110	L'ARCA DI NOE' PICCOLA SOC. COOP A RL IN LIQUIDAZIONE	CO	COMO	LOMBARDIA	02478010131	01/01/2002	
111	SANIFICAZIONE PULIZIE E FACCHINAGGIO SOC. COOP. A RL	CR	CREMONA	LOMBARDIA	01040260190	13/01/1998	
112	CENTRO SERVIZI GENERALI PICCOLA SOC. COOP A RL IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	13121230158	09/09/2009	
113	COOPERATIVA GAMMA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MI	MILANO	LOMBARDIA	12868220158	13/11/2001	UNCI
114	ITALMAK GROUP PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	MI	TREZZO SULL'ADDA	LOMBARDIA	12961920159	05/06/2008	
115	COOPERATIVA MULTISERVICE A RL IN LIQUIDAZIONE	PV	PAVIA	LOMBARDIA	02020070187	18/04/2005	
116	CO.A.PA. COOPERATIVA AGRICOLA FRA PASTORI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	AP	ASCOLI PICENO	MARCHE	00750430449	27/04/1994	
117	RG 86 SOC. COOP. A RL - IN LIQUIDAZIONE	PS	FANO	MARCHE	00986730414	11/12/2001	

ELENCO N. 6/2011 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma C.C.

N.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
118	A S A NUOVI PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CB	PETACCIATO	MOLISE	01425240700	23/10/2002	**LEGA**
119	LARINUM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	CB	LARINO	MOLISE	01444220709	29/07/2003	**LEGA**
120	PLASTICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CB	LARINO	MOLISE	00694150707	08/03/1994	**LEGA**
121	C.A.T. COOPERATIVA ACQUISTI TORINESE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	00987410016	19/12/1978	
122	CENTRO EDUCATIVO GIANNINA NOSEDA- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	TO	TORINO	PIEMONTE	08017420012	25/07/2002	**CCI**
123	CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA A RL	TO	RIVOLI	PIEMONTE	07090240016	12/09/2000	**UNCI**
124	CONSORZIO GARDENIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	TO	TORINO	PIEMONTE	07435440016	28/05/2001	
125	AGRICARNE - SOCIETA' COOPEREATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	TO	POIRINO	PIEMONTE	04450110012	30/03/2005	**UNCI**
126	DIAMANTE- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BA	BARI	PUGLIA	05204920721	17/05/2002	
127	DIMENSIONE QUATTRO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	BA	ANDRIA	PUGLIA	03228240721	30/12/1996	
128	EDIART SUD SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	BA	BARI	PUGLIA	03470640727	09/03/2006	
129	PANIFICATORI ASSOCIATI SOC. COOP. A RL	BA	BARI	PUGLIA	05883670720	29/05/2008	
130	COOPERATIVA CONFEZIONI ELLECI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	TORRE SANTA SUSANNA	PUGLIA	01703430742	01/10/2003	
131	ECOTRANS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	BRINDISI	PUGLIA	01843750744	03/12/2002	
132	G. PROMOTION SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	BR	BRINDISI	PUGLIA	01896680749	17/03/2011	**CCI**
133	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SAN MARCO A RL	BR	CELLINO SAN MARCO	PUGLIA	01885120749	31/03/2005	
134	SOCIETA' COOPERATIVA A RL GIACOMO PUCCINI	BR	BRINDISI	PUGLIA	80000570749	30/04/1999	
135	TRESTELLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BR	TORCHIAROLO	PUGLIA	01780150742	27/06/2002	
136	DELLE ROSE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FG	STORNARA	PUGLIA	01816040719	14/11/2003	
137	FOCE VARANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FG	ISCHITELLA	PUGLIA	01454520717	27/12/2002	**UNCI**
138	IL SOGNO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN LIQ.	LE	GUAGNANO	PUGLIA	03270970753	30/06/2008	
139	OLIVETO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA- IN LIQUIDAZIONE	LE	MINERVINO DI LECCE	PUGLIA	03680200759	22/03/2006	
140	MELE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TA	TORRICELLA	PUGLIA	02423380738	09/08/2005	
141	TAMARA - SOC. COOP. EDILIZIA A RL	TA	TARANTO	PUGLIA	00397260738	27/12/1991	**UNCI**
142	PONTEVECCHIO- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FI	FIRENZE	TOSCANA	02243000482	04/02/2003	
143	PROMOZIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	FI	SCANDICCI	TOSCANA	07120501007	22/12/2004	
144	SOLARIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	FI	FIRENZE	TOSCANA	05320530487	19/05/2004	
145	S.BARBARA COOP. EDILIZIA FRA DIP. STATALI ARL	PI	PISA	TOSCANA	80000950503	16/09/1986	
146	COOPERATIVA TUSCANIA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	PO	PRATO	TOSCANA	01935890978	16/11/2005	
147	AMIATA TREKKING SOC. COOP A RL	SI	ABBADIA SAN SALVATORE	TOSCANA	00716280524	09/12/1993	
148	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL C.M.A. COSTRUZIONI MONTE AMIATA	SI	ABBADIA SAN SALVATORE	TOSCANA	00318640521	31/12/1994	
149	TOSCANA BIOLOGICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL IN LIQUIDAZIONE	SI	SIENA	TOSCANA	01006530529	31/05/2006	**CCI**
150	IPPOCRATE 2 A RL IN LIQUIDAZIONE	TR	TERNI	UMBRIA	00587350554	18/05/2004	
151	CO.GE.I.S. COOPERATIVA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI A RL	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	VENETO	01691260234	23/07/1996	**CCI**

12A05794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2012.

Modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e la disciplina dei mercati, adottati, rispettivamente, con delibere n. 11971 del 14 maggio 1999 e n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 18214).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 con la quale è stato adottato il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

Visto l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, come modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi del quale gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

Ritenuto opportuno procedere a una revisione delle disposizioni regolamentari, al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla loro applicazione sui soggetti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché di semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari che prevedono, per le medesime fattispecie, obblighi di comunicazione al pubblico e di comunicazione alla Consob;

Ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti per adeguarle alla disciplina comunitaria introdotta dalla citata direttiva 2010/73/UE;

Tenuto conto della necessità di preservare la tutela degli investitori nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato il 22 marzo 2012;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti

1. La Parte I del Regolamento è modificata come segue:

a) all'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 100 del Testo unico e delle relative norme di attuazione, le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, purché tali sistemi, tenuto conto del tipo di strumento negoziato, prevedano la pubblicazione, prima dell'inizio della negoziazione, di un avviso che indichi le modalità con le quali sono accessibili al pubblico le informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati.";

il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Non costituiscono altresì offerta al pubblico di strumenti finanziari le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato, non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni nel sistema multilaterale, un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'art. 102 del Testo unico.";

b) all'art. 2-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, nella lettera *a)* il numero "200" è sostituito con il numero "cinquecento";

al comma 2, il terzo alinea è sostituito dal seguente: "- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;";

il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.".

2. La Parte II del Regolamento è modificata come segue:

a) nel Titolo I, Capo II, all'art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Il documento di registrazione previsto dall'art. 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.";

b) nel Titolo I, Capo II, all'art. 6, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: "comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti," sono inserite le parole: "non appena possibile, e,";

c) nel Titolo I, Capo II, all'art. 11, comma 1, lettera *c)* le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "comma 4.";

d) nel Titolo I, Capo V, Sezione I, all'art. 34-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, nella lettera *c)*, dopo le parole "il cui corrispettivo totale" sono inserite le parole ", calcolato all'interno dell'Unione Europea,";

al comma 1, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: "d-*bis*) aventi un corrispettivo totale nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100.000 euro;";

al comma 1, alle lettere *f)* e *g)* l'importo di "250.000 euro;" è sostituito dal seguente: "100.000 euro;";

al comma 4, punto 1), dopo le parole: "il corrispettivo totale dell'offerta" sono inserite le parole: "all'interno dell'Unione Europea,";

e) nel Titolo I, Capo V, Sezione II, all'art. 34-*sexies*, comma 1, dopo le parole ", trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico" sono inserite le parole "che si trovino in identiche condizioni";

f) nel Titolo II, Capo I, all'art. 35-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall'emittente, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, dalle azioni di risparmio, dalle quote di OICR e dai prodotti finanziari convertibili in, ovvero che attribuiscono il diritto di sottoscrivere o acquistare, titoli.";

il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, se promosse dall'emittente, volte ad acquisire o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio, quote di OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro.";

al comma 7, la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente: "a) ai fini del comma 4, anche le offerte pubbliche promosse da: 1) società o enti che controllano l'emittente, ne sono controllati o sono soggetti a comune controllo con esso; 2) un intermediario, per conto dell'emittente o dei soggetti o enti di cui al punto 1), purché sia previsto l'obbligo di trasferire ai medesimi soggetti gli strumenti finanziari acquistati; 3) un soggetto che garantisce integralmente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta.";

g) nel Titolo II, Capo I, all'art. 37, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

le lettere *f)* ed *i)* sono abrogate;

la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: "h) l'intenzione di revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;";

h) nel Titolo II, Capo I, all'art. 37-*bis*, il comma 2 è abrogato;

i) nel Titolo II, Capo I, all'art. 37-*ter*, comma 3, in fine, le parole "e, contestualmente, all'emittente." sono soppresse;

l) nel Titolo II, Capo I, all'art. 38, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Della pubblicazione e delle modalità di diffusione del documento è data contestuale notizia mediante un comunicato reso noto al mercato.";

m) nel Titolo II, Capo I, all'art. 39 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le lettere *i)*, *j)*, *k)* ed *l)* sono abrogate;

il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il comunicato e gli allegati previsti dal comma 7, lettere *a)* e *b)*, sono resi noti al mercato entro il primo giorno del periodo di adesione e sono trasmessi alla Consob contestualmente alla loro diffusione. La variazione delle informazioni comunicate ai sensi dei commi 1 e 2 forma oggetto di apposito comunicato di aggiornamento.";

n) nel Titolo II, Capo I, all'art. 41, il comma 4 è abrogato;

o) nel Titolo II, Capo I, all'art. 42, comma 1, dopo le parole "I soggetti interessati si attengono a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta" sono inserite le parole "che si trovino in identiche condizioni,".

3. La Parte III del Regolamento è modificata come segue:

a) nel Titolo I, Capo II, all'art. 57 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, nella lettera *l)*, dopo le parole "l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale" sono inserite le parole ", calcolato all'interno dell'Unione Europea,";

al comma 5, nel punto 1) dopo le parole "il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato" sono aggiunte le parole "all'interno dell'Unione Europea";

b) nel Titolo II, Capo I, all'art. 65, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Nel presente Titolo si intende per:

a) "Stato membro d'origine":

1) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 euro o per gli emittenti di azioni:

- se l'emittente ha sede nell'Unione Europea, lo Stato membro nel quale ha la sede legale;

- se l'emittente ha sede in un Paese terzo, lo Stato membro previsto dall'art. 93-*bis*, comma 1, lettera *f)*, punto 3) del Testo unico;

2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto *i)*, a scelta dell'emittente, lo Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale o uno degli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione Europea.

La definizione di "Stato membro d'origine" si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1.000 euro, a meno che tale valore sia pressoché equivalente a 1.000 euro;

b) "Stato membro ospitante": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, nel quale i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

c) nella Parte III, Titolo II, Capo I, all'art. 65-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In deroga ai commi 1, 2 e 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100.000 euro o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni regolamentate sono comunicate al pubblico a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell'emittente: *a)* o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, o *b)* in una lingua accettata dalle autorità competenti degli Stati membri ospitanti e, in quest'ultimo caso, anche in italiano.

La deroga prevista dal presente comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.";

d) nella Parte III, Titolo II, Capo I, all'art. 65-*septies* il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le informazioni trasmesse dai soggetti indicati al comma 1 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.";

e) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione I, all'art. 66 il comma 4 è abrogato;

f) nel Titolo II, Capo II, Sezione II, l'art. 69-*novies* è sostituito dal seguente:

"Art. 69-*novies* (*Pubblicazione delle raccomandazioni*) - 1. Gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, che pubblicano raccomandazioni in forma scritta, ne trasmettono copia alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.

2. Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) presenza di notizie sui contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;

b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o sensibile variazione del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;

c) sia già stata diffusa la raccomandazione indicata alla lettera *a)*, i soggetti previsti dal comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della raccomandazione.

3. La pubblicazione prevista al comma 2 è effettuata:

a) dagli emittenti e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo, ai sensi del Capo I;

b) dai soggetti abilitati e dalle persone giuridiche in rapporto di controllo secondo una delle seguenti modalità:

1) trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero

2) messa a disposizione direttamente nel proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione con l'indicazione del sito internet nel quale la raccomandazione è pubblicata.

La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti nei punti 1) e 2), avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate.";

g) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 70 è sostituito dal seguente:

"Art. 70 (*Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura*) - 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la documentazione prevista dall'art. 2501-*septies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-*bis* e 2506-*ter* del codice civile.

2. La relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dagli articoli 2501-*quinquies* e 2506-*ter* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e resa pubblica con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

3. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-*ter* del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione;

b) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

4. Per gli aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, gli emittenti azioni:

a) almeno trenta giorni prima di quello dell'assemblea trasmettono alla Consob, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A;

b) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa prevista dalla precedente lettera *a)*;

c) almeno ventun giorni prima di quello dell'assemblea mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile è messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalità, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

5. Le società cooperative, ai sensi dell'art. 135-*octies* del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 4, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

6. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3B, o su richiesta della Consob, in relazione alle caratteristiche dell'operazione salvo quanto previsto al comma 8, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e con modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B.

7. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi precedenti siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2505, comma 2, 2505–bis, comma 2, 2506-*ter* nonché dell'art. 2443, commi 2 e 3, del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 4 per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dal codice civile presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*;

b) il documento informativo indicato nel comma 6 è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro quindici giorni dalla delibera dell'organo competente;

c) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

8. Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'art. 154-*ter* del Testo unico.";

h) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 70-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 70-*bis* (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*) - 1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il verbale della deliberazione costitutiva di patrimoni destinati a uno specifico affare contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese previsto dall'art. 2436, comma 1, del codice civile.

2. Nei casi in cui l'operazione indicata nel comma 1 sia deliberata dall'assemblea, gli emittenti azioni:

a) almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-*ter*, comma 1 e 2447-*novies*, comma 4, del codice civile;

b) almeno ventun giorni prima di quello fissato per la relativa convocazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 2, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

4. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la documentazione prevista dall'art. 2447-*novies*, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Gli stessi emittenti mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il contratto previsto dall'art. 2447-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'art. 2447-*decies*, comma 3, lettera *a)*.

6. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente articolo si applica l'art. 65-*bis*, comma 2.";

i) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'art. 71 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: ", nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,";

al comma 1-*bis* le parole: "con le modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.";

l) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 72 è sostituito dal seguente:

"Art. 72 (*Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi*) - 1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

2. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previste dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Per le società cooperative, ai sensi dell'art. 135-*octies* del Testo unico, il termine per la messa a disposizione del pubblico è di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

4. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, nonché presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 integrata con le informazioni necessarie per la conversione. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li pubblica nel proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

5. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di una categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.

6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1 e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-*ter* e 2443 del codice civile:

a) i documenti indicati nei commi 1 e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*;

b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l'art. 65-*bis*, comma 2.";

m) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 73 è sostituito dal seguente:

"Art. 73 (*Acquisto e alienazione di azioni proprie*) - 1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nel presente comma si applica l'art. 65-*bis*, comma 2.

2. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.";

n) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74 (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile*) - 1. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'art. 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale con le os-

servazioni dell'organo di controllo redatta in conformità all'Allegato 3A.

2. Le società cooperative mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 1, con le modalità ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero, se precedente, non più tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.

3. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'art. 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.

4. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi precedenti si applica l'art. 65-*bis*, comma 2.";

o) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, l'art. 75 è sostituito dal seguente:

"Art. 75 (*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*) - 1. Agli emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dello statuto idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'art. 70, commi 1, 2, 4, 5 e 7 e l'art. 72.

2. Agli stessi emittenti, in occasione di operazioni effettuate ai sensi dell'art. 2447-*bis* del codice civile, si applica l'art. 70-*bis*.

3. Gli emittenti previsti dal comma 1 trasmettono alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, la documentazione prevista dall'art. 77, commi 1, 2 e 3, e quella prevista dall'art. 154-*ter*, comma 2, del Testo unico.

4. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.";

p) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 77 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: ", nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,";

al comma 2 le parole: "nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.";

al comma 3 le parole: "nel sito internet dell'emittente e con le altre modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.";

q) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, i documenti previsti nell'art. 154-*ter*, comma 2, del Testo unico.";

r) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 82, nel comma 1 le parole "nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "e con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.";

s) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 83-*bis*, nei commi 1, 2 e 3 le parole: "nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,";

t) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole: " nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*,";

al comma 2 le parole: ", nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*.";

u) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-*bis*, nei commi 1, lettera *c)*, 3, 4 e 6 le parole: "nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-septies";

v) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-*ter*, le parole: "nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-septies";

z) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-*quater*, le parole: "nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-septies";

aa) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 85, nel comma 1-*bis*, le parole: "nel Capo I," sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-septies";

bb) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, dopo l'art. 85 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 85-*bis* (*Modifiche del capitale sociale*) - 1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso:

a) al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, e

b) alla Consob, mediante il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla stessa con propria comunicazione.

2. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata entro il giorno successivo:

a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-*bis*, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'art. 2445, comma 3, del codice civile;

c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-*bis* e 2506-*quater* del codice civile.

3. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;

b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

4. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'art. 2436, comma 6, del codice civile, dello statuto modificato.

Art. 85-*ter* (*Strumenti finanziari previsti dall'art. 2351, comma 5, del codice civile*) - 1. Gli emittenti azioni, in occasione dell'emissione di strumenti finanziari cui è riservata, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo, comunicano al pubblico con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, il numero e le categorie degli strumenti finanziari emessi, nonché l'ammontare complessivo degli strumenti finanziari della medesima categoria in circolazione. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo all'emissione.

Art. 85-*quater* (*Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale*) - 1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Manuale Tecnico pubblicato nel sito internet della Consob.";

cc) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, l'art. 86 è abrogato;

dd) nel Titolo II, il Capo III è abrogato.

ee) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 108 è sostituito dal seguente:

"Art. 108 (Individuazione degli emittenti) - 1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2-*bis* fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-*bis* non appena si verificano le condizioni previste dall'art. 2-*bis*;

- comunicano alla Consob il venir meno delle medesime condizioni, fornendone idonea documentazione.

3. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma 2 gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.

4. In deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

5. La Consob pubblica l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi tramite il proprio sito internet.";

ff) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 109 (*Informazione su eventi e circostanze rilevanti*) - 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi pubblicano le informazioni su eventi e circostanze rilevanti previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo unico:

a) osservando le disposizioni previste dagli articoli 66, commi 1, 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 66-*bis* ;

b) inviando il comunicato ad almeno due agenzie di stampa e tramite la tempestiva pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR.";

gg) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 109-*bis* è abrogato;

hh) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 110 è sostituito dal seguente:

"Art. 110 (*Informazione periodica*) - 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'art. 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione tramite pubblicazione nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi è data contestuale notizia mediante un avviso diffuso con le modalità di cui all'art. 109, comma 1, lettera *b)*.";

ii) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 111 è sostituito dal seguente:

"Art. 111 (*Altre informazioni*) - 1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. Si applicano, le disposizioni dell'art. 84-*bis*, commi 1 e 1-*bis*.

2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea nel proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR.";

ll) nel Titolo II, Capo VI, l'art. 111-*bis* è abrogato.

mm) nel Titolo III, Capo I, all'art. 116-*terdecies*, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "e) "società di gestione": le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate, i soggetti comunitari che esercitano l'attività di gestione collettiva del risparmio alle condizioni definite nella direttiva 2009/65 UE e/o nella direttiva 2011/61/UE e che sono vigilati in conformità alla legislazione del proprio ordinamento nonché i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria l'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65 UE e/o della direttiva 2011/61/UE;";

la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: "f) "soggetti abilitati": le SIM, le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui al punto 4 dell'Allegato I alla direttiva 2004/39/CE, i soggetti extracomunitari che svolgono un'attività per la quale, se avessero la sede legale o l'amministrazione centrale in uno Stato comunitario, sarebbe necessaria la medesima autorizzazione nonché le società di gestione autorizzate a prestare il medesimo servizio ai sensi della direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE;";

nn) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 117, comma 1, nella lettera *b)*, le percentuali "35%, 40%, 45%, 75%" sono soppresse;

oo) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

nella lettera *b)*, dopo le parole: "il diritto di voto spetti in qualità di depositario" sono aggiunte le seguenti: "o intestatario conto terzi,";

il comma 4 è abrogato;

pp) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 119-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente: "c-*bis*) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'art. 34-*ter*, purché:

- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e

- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.";

i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-*terdecies*, comma 1, rispettivamente, lettere *e)* ed *f)*, partecipazioni gestite, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 117. 8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari l'esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'art. 116-*terdecies*, comma 1, rispettivamente, lettere *e)* ed *f)*, siano sottoposti, nel Paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica.";

qq) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, l'art. 119-*ter*, comma 2, nella lettera *a)* le parole: "direttiva 85/611/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva 2009/65 UE e/o dalla direttiva 2011/61/UE,";

rr) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 120, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, la percentuale: "75%," è sostituita dalla seguente: "66,6%,";

il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. La comunicazione non è dovuta se le medesime informazioni sono rese pubbliche con l'estratto previsto all'art. 122 del Testo unico pubblicato nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 121, comma 1, e 129.";

ss) nel Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 120, comma 4, sono soppresse le parole: "e secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4B.";

tt) nel Titolo III, Capo II, Sezione I, l'art. 127, comma 2, è sostituito dal seguente: "2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:

a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;

b) copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicati ai sensi della Sezione II del presente Capo con l'indicazione del quotidiano dove l'estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell'estratto;

c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi.";

uu) nel Titolo III, Capo II, Sezione I, l'art. 128 è sostituito dal seguente:

"Art. 128 (*Altre comunicazioni*) - 1. Entro cinque giorni dal loro perfezionamento sono comunicate alla Consob:

a) le modifiche del patto, mediante trasmissione di copia integrale del patto modificato con evidenza delle variazioni intervenute ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario; il patto modificato o l'accordo modificativo è altresì trasmesso mediante riproduzione su strumenti informatici;

b) le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni complessivamente o singolarmente apportati al patto e delle altre informazioni previste dall'art. 130, comma 1, lettera *b)* e *c)* qualora dette variazioni non debbano essere comunicate ai sensi della precedente lettera *a)*;

c) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto.

2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'art. 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro cinque giorni dalla pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'art. 131, il supporto contiene le informazioni essenziali del patto pubblicate ai sensi dell'art. 130 ovvero dell'art. 131.

3. Nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2 del Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.";

vv) nel Titolo III, Capo II, Sezione II, l'art. 129 è sostituito dal seguente:

"Art. 129 (*Contenuto e modalità di pubblicazione dell'estratto*) - 1. L'estratto è pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e contiene almeno l'indicazione del tipo di patto, la percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, conferita nel patto, la denominazione dell'emittente e degli aderenti nonché l'indirizzo del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali indicate nell'art. 130. Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non superiore all'1%, possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti.

2. Contestualmente alla pubblicazione, l'estratto è inviato alla società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto e, per la diffusione dello stesso, alla società di gestione del mercato.";

zz) nel Titolo III, Capo II, Sezione II, l'art. 130 è sostituito dal seguente:

"Art. 130 (*Informazioni essenziali*) - 1. Nel sito internet indicato ai sensi dell'art. 129 sono riportate le informazioni necessarie per una compiuta valutazione del patto e almeno le seguenti indicazioni:

a) la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;

b) il numero delle azioni e degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale e degli strumenti finanziari emessi della medesima categoria e, nel caso di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione, il numero complessivo delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

c) i soggetti aderenti al patto, esplicitando:

- il numero delle azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, da ciascuno conferiti;

- le percentuali delle azioni da ciascuno conferite rispetto al numero totale delle azioni conferite e al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale; se il patto ha ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o diritti di voto ai sensi dell'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, le percentuali di strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria nonché il numero delle azioni che possono essere acquistate o sottoscritte;

- il soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della società o che è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi una partecipazione non superiore all'1% possono essere sostituite dall'indicazione del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente conferite e delle percentuali da queste

rappresentate rispetto ai parametri sopra indicati. Entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società, ovvero dell'assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364-*bis* del codice civile, è trasmesso alla società stessa un elenco contenente l'indicazione aggiornata delle generalità di tutti gli aderenti e del numero delle azioni da ciascuno conferite. L'elenco è reso disponibile dalla società per la consultazione da parte del pubblico;

d) il contenuto e la durata del patto;

e) l'ufficio del registro delle imprese presso cui il patto è depositato, la data e gli estremi del deposito.

2. Le informazioni previste dal comma 1, lettera *c)* sono integrate, se oggetto di previsione nell'accordo, dall'indicazione:

a) del tipo di patto tra quelli previsti dall'art. 122, commi 1 e 5, del Testo unico;

b) degli organi del patto, dei compiti ad essi attribuiti e delle modalità di composizione e di funzionamento;

c) della disciplina del rinnovo del patto e del recesso dallo stesso;

d) delle clausole penali;

e) del soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati.

3. Qualora con la pubblicazione dell'estratto e delle informazioni essenziali nel sito internet si intenda assolvere anche agli obblighi di cui all'art. 120, dovranno altresì essere pubblicati:

a) l'indicazione dei soggetti che controllano gli aderenti al patto;

b) il numero delle azioni detenute dagli aderenti e non conferite al patto.";

aaa) nel Titolo III, Capo II, Sezione II, l'art. 131 è sostituito dal seguente:

"Art. 131 (*Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto*) - 1. In occasione di modifiche di clausole del patto cui si riferiscono le informazioni previste dall' art. 130, è pubblicato un estratto secondo le disposizioni degli articoli precedenti, contenente l'indicazione del sito internet dove sono pubblicate le informazioni essenziali con l'evidenza delle modifiche intervenute.

2. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro cinque giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto art. 130, comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo alinea vari di più di due punti percentuali.

3. Con le modalità previste dall'art. 129, sono pubblicate:

a) nell'ipotesi di recesso prevista dall'art. 123, comma 2, del Testo unico, la notizia del preavviso, a cura del recedente, entro cinque giorni dall'inoltro dello stesso;

b) la notizia del rinnovo e dello scioglimento del patto entro cinque giorni dal loro perfezionamento.";

bbb) nel Titolo V, all'art. 144-*bis* il comma 4 è abrogato;

ccc) nel Titolo V-*bis*, Capo I, Sezione II, l'art. 144-*quater* è sostituito dal seguente:

"Art. 144-*quater* (*Quote di partecipazione*) - 1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-*ter* del Testo unico:

a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;

b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;

c) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro un miliardo.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentosettantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il flottante sia superiore al 25%;

b) non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

3. Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma 2, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale.

4. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipenden-

temente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

6. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società che richiedono l'ammissione a quotazione possono prevedere, per il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 147-*ter* del Testo unico, sia pari ad una percentuale non superiore al 2,5%.";

ddd) l'Allegato 3B è modificato come segue:

nella parte I, sezione B, sub B.1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: "b – Redditività: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni;";

nella parte I, sezione B, sub B.2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c - Redditività: risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'emittente azioni;";

eee) l'Allegato 3E è modificato come segue:

al paragrafo 1, lettera *a)*, ultimo periodo, è soppressa la parola ", riportatori";

la lettera *g)* è abrogata;

il paragrafo 2 è abrogato;

fff) nell'Allegato 3F, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni: *a)* compiute da emittenti azioni per importi che complessivamente non superano nel mese di riferimento euro 100 mila; *b)* effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.".

Art. 2.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 concernente la disciplina dei mercati

1. Nel Titolo VI, l'art. 36, comma 1, è sostituito dal seguente:

"Art. 36 (*Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea*) - 1. Le azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono essere ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a condizione che le società controllanti stesse:

a) mettano a disposizione del pubblico le situazioni contabili delle società controllate predisposte ai fini della redazione del bilancio consolidato, comprendenti almeno lo stato patrimoniale e il conto economico. Tali situazioni contabili sono messe a disposizione del pubblico attraverso il deposito presso la sede sociale o la pubblicazione nel sito internet della società controllante;

b) acquisiscano dalle controllate lo statuto e la composizione e i poteri degli organi sociali;

c) accertino che le società controllate:

i) forniscano al revisore della società controllante le informazioni a questo necessarie per condurre l'attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa società controllante;

ii) dispongano di un sistema amministrativo–contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della società controllante i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato. L'organo di controllo della società controllante comunica senza indugio alla Consob ed alla società di gestione del mercato i fatti e le circostanze comportanti l'inidoneità di tale sistema al rispetto delle condizioni sopra richiamate.".

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad eccezione di quanto previsto al comma 2.

2. Le modifiche apportate dall'art. 1 della presente delibera agli articoli 38, comma 2, 120, comma 4, 127, comma 2, 129, 130 e 131 del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, entrano in vigore il 1° luglio 2013.

3. I riferimenti agli articoli, contenuti nella Parte III, Titolo II, Capo III del citato regolamento concernente la disciplina degli emittenti, abrogati dall'art. 1 della presente delibera, si leggono secondo la Tavola di concordanza, allegata alla presente delibera.

Roma, 9 maggio 2012

p. Il presidente: CONTI

Allegato

TAVOLA DI CONCORDANZA

Capo III *Comunicazioni alla Consob*	**Capo II** *Comunicazioni al pubblico e alla Consob*
Art. 90 (*Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura*)	**Art. 70** (*Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura*)
Art. 90-*bis* (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*)	**Art. 70-*bis*** (*Patrimoni destinati ad uno specifico affare*)
Art. 91 (*Acquisizioni e cessioni*)	**Art. 71** (*Acquisizioni e cessioni*)
Art. 92 (*Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti su dividendi*)	**Art. 72** (*Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni*)
Art. 93 (*Acquisto e alienazione di azioni proprie*)	**Art. 73** (*Acquisto e alienazione di azioni proprie*)
Art. 94 (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile*)	**Art. 74** (*Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile*)
Art. 95 (*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*)	**Art. 75** (*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*)
Art. 96 (*Comunicazioni periodiche*)	**Art. 77** (*Relazione finanziaria annuale*) **Art. 81** (*Relazione finanziaria semestrale*) **Art. 82** (*Resoconto intermedio di gestione*)
Art. 97 (*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*)	**Art. 75** (*Emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni*)
Art. 97-*bis* (*Esenzioni*)	**Art. 83** (*Esenzioni*)
Art. 98 (*Modifiche al capitale sociale*)	**Art. 85-*bis*** (*Modifiche al capitale sociale*)
Art. 98-*bis* (*Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile*)	**Art. 85-*ter*** (*Strumenti finanziari previsti dall'articolo 2351, comma 5, del codice civile*)
Art. 100 (*Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale*)	**Art. 85-*quater*** (*Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale*)

12A05648

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 7 maggio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. ed in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.72 del 27 marzo 1995 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 16 giugno 2011 n. 86 con cui è stato approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, il nuovo Statuto della Scuola;

Considerato che il testo del nuovo Statuto è stato trasmesso al MIUR (con nota del 5 luglio 2011, n. prot. 6053) per il previsto controllo ministeriale;

Vista la nota dirigenziale del MIUR (del 27 ottobre 2011, prot. 4681) recante osservazioni su talune disposizioni del nuovo Statuto;

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 17 novembre 2011 n. 1 con cui sono state approvate, con le maggioranze richieste dall'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nuove modifiche al testo del nuovo Statuto;

Considerato che il nuovo testo dello Statuto è stato trasmesso al MIUR (con nota del 28 novembre 2011, n. prot. 11900) per il previsto controllo ministeriale;

Vista la nota dirigenziale del MIUR (del 1° febbraio 2012, prot. 552);

Vista la delibera del Consiglio direttivo del 20 marzo 2012 n. 27 con cui sono state, tra l'altro, approvate nuove modifiche al testo del nuovo Statuto, con le maggioranze richieste dall'art. 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto direttoriale n. 200 del 2012;

Decreta:

È emanato il nuovo Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa, contenuto nell'allegato "A" del presente provvedimento.

Il nuovo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

Pisa, 7 maggio 2012

Il direttore: BELTRAM

All. A

Nuovo Statuto della Scuola Normale Superiore di Pisa

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.
2. La Scuola si articola in due Classi Accademiche: la Classe Accademica di Lettere e Filosofia e la Classe Accademica di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
3. La Scuola è dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia attraverso lo Statuto e la normativa interna.
4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale. Assicura agli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale.
5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.
6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2
Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito scientifico e in quello umanistico, esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.
3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 3
Sede

1. La Scuola ha sede centrale in Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano.
2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4
Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione "Scuola Normale Superiore".

Art. 5

Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:
   a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi Accademiche individuate nell'articolo 1 del presente Statuto; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre università;
   b) corsi di perfezionamento di durata almeno triennale.
2. La Scuola può inoltre attivare:
   a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con università italiane, anche in collaborazione con università straniere;
   b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
   c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
   d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università italiane, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;
   e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.
3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.
4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Art. 6

Ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti.
2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7

Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e laboratori di ricerca.
2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.
3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.
4. La Scuola può conferire assegni di ricerca e altri contratti per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 8

Cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno

dell'Unione Europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

2. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
3. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.
4. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.
5. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.
6. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria attività formativa, di ricerca e gestionale, la Scuola può federarsi con una o più università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture.

Art. 9

Collaborazione con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di favorire e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.
2. La Scuola cura e valorizza le attività svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore, anche al fine di promuovere le proprie attività didattiche e scientifiche e di sviluppare e incrementare i rapporti con il sistema della ricerca, delle imprese e del lavoro.
3. I rapporti della Scuola con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10

Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.
2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11

Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.

Art. 12

Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o

rappresentative.

2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13

Principi di amministrazione e di organizzazione.
Programma triennale

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.
2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio Direttivo.
3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.
4. La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'articolo 56, quinto comma, della legge n. 388/2000, e successive modificazioni e integrazioni. Con tale programma, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività della Scuola.

Art. 14

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:
   a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
   b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;
   c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.
2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:
   a) dei beni immobili di proprietà;
   b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;
   c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;
   d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 15
Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti, manuali e disciplinari, in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto.
2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
   a) dal Consiglio Direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità, al regolamento generale di ateneo e per gli altri regolamenti attinenti alla propria competenza;
   b) dal Collegio Accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.
3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio Direttivo e parti di competenza del Collegio Accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.
4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Direttore o dal Segretario Generale secondo le rispettive competenze.

TITOLO II
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 16
Organi

1. Sono organi della Scuola:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Collegio Accademico;
   d) il Collegio dei revisori dei conti;
   e) il Nucleo di valutazione;
   f) il Segretario Generale.

Art. 17
Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università. In particolare, il Direttore:
   a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;
   b) cura l'attuazione delle delibere del Collegio Accademico;
   c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;
   d) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;
   e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
   f) emana lo Statuto, i regolamenti, il Codice etico e le altre fonti interne della Scuola di propria competenza;

g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;
h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
i) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione;
j) propone al Consiglio Direttivo l'incarico di Segretario Generale;
k) valuta, d'intesa col Nucleo di valutazione, le attività del Segretario Generale;
l) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;
m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;
n) esercita funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e adotta i provvedimenti disciplinari per le sanzioni non superiori alla censura ai sensi della legislazione vigente;
o) propone al Collegio Accademico la nomina dei membri esterni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera e) del presente statuto;
p) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.

3. Il Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma alla Classe accademica diversa dalla propria. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.
4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori e ai delegati può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo.
5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attività della Scuola, il Direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.
6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore può invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.
7. Il Direttore e il Vice-Direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito, nella Scuola o in appartamento con oneri a carico della Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.
2. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;
b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a contratto;
c) dal personale tecnico e amministrativo;
d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.

Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

- il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo; nel computo dei voti, quelli espressi dai ricercatori di cui all'articolo 24, terzo comma, lettera a), della legge n. 240/2010 saranno ponderati nella misura di una preferenza per ogni tre preferenze espresse a favore di un candidato;
- il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;
- il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

3. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del Direttore da parte del Ministro le funzioni del Direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice-Direttore.
5. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica quattro anni accademici e non è rieleggibile.

Art. 19

Consiglio Direttivo - funzioni

1. Il Consiglio Direttivo definisce le linee di indirizzo per la pianificazione strategica e svolge funzione di programmazione finanziaria, patrimoniale e del personale, verificando la sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola.
2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
   a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i regolamenti di propria competenza;
   b) deliberare la costituzione o partecipazione a fondazioni, società, associazioni;
   c) approvare, su proposta del Direttore e previo parere del Collegio Accademico per gli aspetti di sua competenza, il programma triennale previsto dall'articolo 13 del presente Statuto nonché il bilancio di previsione e il conto consuntivo, curandone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze;
   d) conferire l'incarico di Segretario Generale;
   e) determinare la disponibilità di bilancio per le assunzioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e per l'attivazione dei contratti di insegnamento;
   f) approvare, per quanto attiene alla compatibilità finanziaria, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Collegio Accademico e dai Consigli di Classe;

g) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge n. 240/2010, determinando anche il relativo trattamento economico;
h) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori di ruolo e ai ricercatori;
i) determinare i fondi per la ricerca, per i centri e laboratori e deliberare in ordine alla istituzione e periodica conferma di quest'ultimi, su proposta del Collegio Accademico;
j) determinare la misura delle indennità spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;
k) deliberare sull'attribuzione di indennità di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilità, ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;
l) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;
m) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalità dei relativi bandi, e istituire eventuali posti aggiuntivi;
n) deliberare, previo parere del Collegio Accademico, sull'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
o) deliberare sull'istituzione o soppressione delle sedi di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente Statuto;
p) deliberare sulle questioni che il Direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
q) esercitare tutte le altre competenze a esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare, relativamente a specifiche attività che rientrano nei propri ambiti di competenza, commissioni la cui composizione e durata è determinata dal Consiglio stesso.

Art. 20

Consiglio Direttivo - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
   a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
   b) il Vice-Direttore;
   c) i Presidi delle due Classi Accademiche;
   d) due professori di prima fascia della Scuola, designati uno dalla Classe accademica di lettere e filosofia e uno dalla Classe accademica di scienze matematiche, fisiche e naturali;
   e) due componenti esterni alla Scuola;
   f) due rappresentanti degli allievi, uno per ciascuna Classe accademica;
   g) un componente scelto dal personale tecnico e amministrativo.

   Per poter fare parte del Consiglio Direttivo i professori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno.
2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, nell'ambito della Classe di appartenenza.
3. Le designazioni dei componenti di cui alla lettera d) sono effettuate, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori appartenenti a ciascuna Classe accademica. La scelta del componente di cui alla lettera g) è effettuata, sulla base di candidature, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, assicurando la verifica della comprovata competenza in campo gestionale ovvero dell'alta qualificazione scientifica e culturale.
4. I componenti di cui alla lettera e) sono designati dal Collegio Accademico, su proposta del Direttore, tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di

alta qualificazione scientifica e culturale; essi non devono appartenere ai ruoli della Scuola, a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata dell'incarico.

5. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata individuazione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Consiglio Direttivo. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di Presidente.
7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
8. Relativamente alle deliberazioni di cui all'articolo 19, secondo comma, lettera h), il Consiglio Direttivo delibera senza la presenza dei rappresentanti degli allievi.
9. Il Consiglio Direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri non di diritto può essere rinnovato per una sola volta.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
11. Un componente non di diritto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.

Art. 21

Collegio Accademico - funzioni

1. Il Collegio Accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le Classi Accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio Direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, spetta al Collegio Accademico:
   a) formulare la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e seconda fascia e dei ricercatori di cui all'articolo 24, terzo comma, lettera b), della legge n. 240/2010;
   b) esprimere proposte e pareri obbligatori in relazione all'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
   c) approvare e modificare il codice etico e i regolamenti di propria competenza;
   d) adottare ogni provvedimento relativo alle persone dei professori di prima e di seconda fascia la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;
   e) esercitare, previa proposta del Direttore, le funzioni disciplinari di propria competenza nonché le funzioni relative alla violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
   f) formulare proposte al Consiglio Direttivo in merito alla costituzione e al mantenimento di centri di ricerca e laboratori;
   g) proporre al Direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della legge n. 240/2010;
   h) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;
   i) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;
   j) approvare specifici accordi con università diverse da quella di Pisa per l'iscrizione degli allievi, salva la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio Direttivo;

k) deliberare, previo parere del Consiglio Direttivo, l'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, le norme generali relative al loro funzionamento, la durata del rapporto con i collaboratori ed esperti linguistici e i relativi obblighi;
l) nominare, su proposta del Direttore, i componenti esterni del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera e).

3. Relativamente alle deliberazioni di cui al secondo comma, lettera a) e lettera d), del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia.
4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere g), h) e i), del presente articolo, la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.
5. Il Collegio, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

Art. 22

Collegio Accademico – composizione

1. Il Collegio Accademico è composto da:
   a) il Direttore, che lo presiede;
   b) il Vice-Direttore;
   c) i Presidi delle due Classi Accademiche;
   d) sei professori di ruolo per ciascuna Classe, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari;
   e) due ricercatori per ciascuna Classe;
   f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario, uno per ciascuna Classe;
   g) due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento, uno per ciascuna Classe;
   h) fino a un massimo di due ulteriori componenti qualora previsto da eventuali accordi di cui all'articolo 8, sesto comma, solo per la trattazione degli aspetti previsti dagli accordi stessi.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Collegio Accademico. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio Accademico.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di Presidente.
5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.
6. Il Collegio Accademico è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti può essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo è costituito da un solo docente.
7. La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.
8. Un componente eletto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Collegio.

Art. 23

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile della Scuola.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
   - il presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
   - un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   - un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

   Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni.

Art. 24

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione della Scuola ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica.
2. Il Nucleo svolge le funzioni di valutazione e monitoraggio delle strutture e del personale definite dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale all'interno della Scuola.
3. Il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni**.** Il Nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al Direttore della Scuola.
4. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25

Segretario Generale

1. Al Segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al Segretario Generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.
3. In particolare, il Segretario Generale:
   a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dal Consiglio Direttivo;
   b) adotta, in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal Consiglio Direttivo, gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti;
   c) indirizza e verifica l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
   d) presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei direttori dei centri di supporto di cui all'articolo 33;
   e) presenta annualmente al Consiglio Direttivo il consuntivo dell'attività annuale effettuata per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo
   f) emana le fonti interne di propria competenza.

4. L'incarico di Segretario Generale è attribuito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il Segretario Generale può nominare un Segretario Generale Vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
7. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore e previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
8. Al Segretario Generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle università.

Art. *26*

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 27

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico:
   a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;
   b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.
2. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore o di Vice-Direttore.
3. La carica di Direttore, di Vice-Direttore e di Preside della Classe accademica è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Collegio Accademico e di professore designato in Consiglio Direttivo.
4. Ad eccezione dei componenti di diritto, Il mandato di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con il mandato di componente del Collegio Accademico.
5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E RELATIVI ORGANI

Art. 28

Classi Accademiche

1. Le Classi Accademiche di cui all'articolo 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.
2. A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. Sono organi delle Classi Accademiche:

a) i Presidi;
b) i Consigli di Classe.

Art. 29
Presidi

1. I Presidi rappresentano la Classe Accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Classe. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli di Classe e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.
2. Ciascun Preside è eletto dal rispettivo Consiglio di Classe a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla Classe Accademica.
3. I Presidi durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
4. Ciascun Preside, sentito il parere della Classe, nomina un Vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il Vicepreside è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della Classe.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della Classe indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della Classe.
6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'articolo 26 del presente Statuto.
7. Ai Presidi delle Classi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 30
I Consigli delle Classi Accademiche

1. I Consigli delle Classi accademiche sono composti da:
   a) il Preside;
   b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe Accademica;
   c) i professori a contratto afferenti alla Classe Accademica;
   d) da un minimo di due a un massimo di cinque ricercatori afferenti alla Classe Accademica, dei quali uno appartenente ai ricercatori di cui all'articolo 24, terzo comma, lettera a) della legge n. 240/2010;
   e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla Classe Accademica, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento.

   Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera d) è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera e) è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere d) ed e) è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla Classe Accademica, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unità superiore alla metà.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.
3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle Classi

Accademiche. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera b).

4. Il Consiglio della Classe Accademica è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.
5. I Consigli delle Classi Accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive Classi Accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, secondo le modalità definite da apposito regolamento e tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola.
6. I Consigli delle Classi Accademiche emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca e approvano all'inizio di ogni anno accademico il programma delle attività didattiche, curandone la trasmissione al Collegio Accademico per le opportune forme di coordinamento.
7. Ai Consigli delle Classi Accademiche spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento dei corsi; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'università diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di PhD; le materie attinenti le persone dei ricercatori. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Accademico.
8. Relativamente alle deliberazioni relative alle persone dei ricercatori la composizione del Consiglio è ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori di cui alla lettera d).
9. I Consigli delle Classi Accademiche esprimono parere al Collegio Accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonché dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima e di seconda fascia; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di *Philosophiæ Doctor honoris causa*.
10. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di Classe è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia, per la stipula dei contratti di insegnamento e per il conferimento del diploma di *Philosophiæ Doctor honoris causa*.
11. I Consigli delle Classi Accademiche formulano la proposta di chiamata dei ricercatori di cui all'articolo 24, terzo comma, lettera a), della legge n. 240/2010. Per la deliberazione relativa la composizione del Consiglio di Classe è ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia.
12. I Consigli delle Classi Accademiche hanno inoltre funzioni consultive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.
13. Il Preside della Classe ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.

Art. 31

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascuna Classe Accademica viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Tale commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.
3. Ciascuna commissione è composta da professori designati dal Collegio Accademico, su proposta del Preside, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola, e da un uguale numero di allievi eletti con modalità disciplinate dal regolamento elettorale.
4. Ciascuna commissione è presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.
5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32

Conferenza dei docenti

1. La Conferenza dei docenti è composta da tutti i professori di ruolo della Scuola. E' convocata e presieduta dal Direttore per udirne il parere su argomenti di interesse generale della Scuola, e comunque almeno due volte in un anno accademico.
2. Per la trattazione di specifiche questioni di carattere strategico il Direttore può invitare alla discussione rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

Art. 33

Centri di supporto

1. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessità e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonché per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca.
2. Ai centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34

Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Collegio Accademico, il Consiglio Direttivo può istituire centri di ricerca e laboratori, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.
2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Accademico.
3. Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo

di cui alla legge n. 240/2010.

4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV
ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 35
Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il diciotto di ottobre, fatta salva una diversa decorrenza ai fini didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.

Art. 36
Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), del presente Statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.
2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, nonché periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
3. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 37
Corsi di perfezionamento (PhD)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 5, primo comma, lettera b), del presente Statuto preparano all'attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.
2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.
3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
4. Il regolamento didattico disciplina le modalità per il concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione internazionale.

Art. 38
Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), del presente Statuto, istituiti in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione

interuniversitaria.

2. Un apposito regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 39

Corsi di alta formazione

1. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.
3. Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.
4. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 40

Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 41

Titoli

1. La Scuola rilascia:
   a) il diploma di primo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;
   b) il diploma di secondo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico e non sono in possesso del diploma di primo livello;
   c) il diploma di licenza agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico e sono in possesso del diploma di primo livello, ovvero agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario e hanno conseguito la laurea magistrale al termine di un ciclo unico secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;
   d) il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'articolo 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'articolo 37 del presente statuto secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.
2. Qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 38, 39 e 40, la Scuola rilascia:
   a) la laurea magistrale, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente articolo 38;
   b) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;

c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;
d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 42
PhD honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di *Philosophiæ Doctor honoris causa* a persone di chiara fama nelle discipline umanistiche o scientifiche. La deliberazione relativa è assunta dal Collegio Accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della Classe Accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO V
ALLIEVI

Art. 43
Ammissione alla Scuola

1. Il Consiglio Direttivo, in attuazione dell'articolo 5, primo comma, lettere a) e b), ogni anno, di norma entro il mese di marzo, sentiti i Consigli delle Classi Accademiche, determina il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi.
2. I criteri, le scadenze e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dal regolamento didattico.
3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.
4. Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 44
Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, è approvato annualmente dal Consiglio della Classe Accademica di appartenenza.
2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dal Collegio Accademico.
3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti ed aver ottenuto la laurea presso l'Università di riferimento.
4. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneità nei colloqui comportano la decadenza dal posto di allievo.
5. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare.

Art. 45

Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario e di perfezionamento usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.
2. Conformemente all'articolo 13 della legge n. 390/1991, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.
3. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 46

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47

Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'articolo 13.
2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio Direttivo il piano generale di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.
3. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 48

Dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del Segretario Generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.
2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del Segretario Generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.
4. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce

il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 49

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Segretario Generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI, COMUNI E TRANSITORIE

Art. 50

Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.
2. Il Collegio di disciplina è presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche ed è composto da quattro professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, due per ciascuna Classe Accademica; da due professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, uno per ciascuna Classe Accademica e da due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, uno per ciascuna Classe Accademica.
3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina è effettuata dal Collegio Accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. E' designato anche un componente supplente per ognuna delle suddette categorie.

Art. 51

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.
2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Collegio Accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.
3. Il Collegio Accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:
   a) richiamo riservato;
   b) richiamo pubblico;
   c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;
   d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;
   e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 52

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.
2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti rimangono in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Comitato è nominato con atto del Segretario generale; si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 53

Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale.
2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza**.**
3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'articolo 1, quarto comma, e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio Direttivo. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

Art. 54

Disposizioni transitorie

1. Tutti gli organi collegiali della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal presente Statuto. Ai fini del calcolo dei limiti del mandato dei loro componenti, ove previsti dal presente Statuto, vengono computati i mandati già espletati.
2. In prima applicazione del presente statuto, il biennio accademico indicato dall'articolo 20, nono comma, dall'articolo 22, sesto comma, e dall'articolo 30, primo comma, ha termine con la fine dell'anno accademico 2012-2013.

Art. 55

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

12A05647

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto della libera Università Commerciale Luigi Bocconi, emanato con decreto rettorale n. 534 dell'11 settembre 2006 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato con decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270;

Richiamata la proposta di modifiche al vigente Statuto approvata dal Consiglio di amministrazione in data 21 novembre 2011 e successivamente trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge 9 maggio 1989, n. 168 per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario (Ufficio *I)* - prot. n. 1150 del 1° marzo 2012 e prot. n. 2217 del 3 maggio 2012;

Considerato che le citate modifiche intervengono diffusamente nel testo, nonché sulla numerazione ed organizzazione sistematica dell'articolato, cosicchè si rende necessario emanare e pubblicare un testo coordinato e completo di cui all'allegato, con conseguente nuova numerazione dell'articolato;

Decreta:

È emanato lo Statuto dell'Università Commerciale «Luigi Bocconi», nel testo finale allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che recepisce le citate modifiche.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e all'albo di Ateneo.

Milano, 8 maggio 2012

Il rettore: TABELLINI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Origine, istituzione e fonti normative

1.1 La libera Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano (di seguito denominata «Università»), fondata da Ferdinando Bocconi, con statuto approvato con r.d. 29 settembre 1902, è una Università legalmente riconosciuta, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzati disciplinare come assicurato dall'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni integrazioni.

L'«Università» non ha fini di lucro. Essa è finanziata prevalentemente con i proventi derivanti dall'attività svolta ed è gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti sono nominati prevalentemente soggetti privati.

1.2 Sono fonti normative specifiche dell'«Università»:

le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università, non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

il presente Statuto;

i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati Consiglio di Amministrazione.

Art. 2.

Finalità e attività

2.1 Secondo il programma del suo Fondatore, l'«Università» è stata istituita con lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura, adeguando continuamente il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema sociale ed economico, anche con riferimento alla sua internazionalizzazione.

2.2 L'«Università» assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.

2.3 L'«Università» opera in assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua.

2.4 Professori, Ricercatori, Docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'«Università», contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.

2.5 L'«Università» cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutica all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni.

Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno all'imprenditorialità degli studenti e/o laureati e diplomati dell'«Università».

2.6 L'«Università» può conferire i seguenti titoli:

Diploma di laurea (DL);

Laurea (L);

Laurea specialistica (LS) e Laurea Magistrale (LM);

Diploma di specializzazione (DS);

Dottorato di ricerca (DR).

L'«Università» rilascia altresì, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 270 del 22 ottobre 2004, il Master Universitario di primo e secondo livello.

L'«Università» può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

L'«Università» fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

2.7 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'«Università» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università ed organizzazioni ed enti pubblici e privati.

2.8 L'«Università» mantiene rapporti con i propri laureati e partecipanti ai programmi formativi attraverso una o più Associazioni, coordinandone la collaborazione al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Università stessa.

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari

3.1 L'«Università» utilizza per le attività istituzionali i beni propri o di cui ha la disponibilità per qualsiasi titolo.

3.2 I mezzi finanziari per il conseguimento e lo sviluppo dei fini e delle attività dell'«Università» sono costituiti da:

a) i proventi del lascito del fondatore F. Bocconi e del patrimonio dell'«Università»;

b) il sostegno dell'Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa - Associazione Amici della Bocconi, di seguito denominato «Istituto Javotte Bocconi», riconosciuto con d.P.R. 9 novembre 1955, n. 1395;

c) i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;

d) altri proventi delle attività istituzionali;

e) le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Capo II

ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.

Organi centrali di Governo dell'Università - Individuazione

4.1 Sono organi centrali dell'«Università»:

il Consiglio di Amministrazione;

il Comitato Esecutivo;

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Consigliere Delegato;

il Rettore;

il Consiglio Accademico.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Composizione

5.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'«Università».

5.2 Esso si compone di 19 membri, e precisamente:

a) di persona nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi» per le funzioni di Presidente;

b) del Rettore pro-tempore;

c) di un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) di un rappresentante della Regione Lombardia;

e) di un rappresentante della Provincia di Milano;

f) di un rappresentante del Comune di Milano;

g) di un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;

h) di tre rappresentanti della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Milano;

i) di nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'«Istituto Javotte Bocconi», avendo cura che almeno tre di loro siano scelti fra laureati dell'«Università».

5.3 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

5.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quadriennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

5.5 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

6.1 Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a 11.

6.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, o dal Consigliere Delegato, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6.3 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

6.4 Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei Consiglieri di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

6.5 È ammessa la possibilità del voto per corrispondenza, espresso con le modalità disciplinate in apposita delibera del Consiglio.

6.6 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il direttore generale, il Segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione - Competenze

7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'«Università» e deliberare i relativi programmi;

b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per quanto riguarda le materie relative all'ordinamento didattico, delibera su proposta del Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti;

c) deliberare il Regolamento Generale di Ateneo su proposta del Consiglio Accademico;

d) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare la costituzione del Comitato Esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;

b) approvare il bilancio e il bilancio di previsione dell'«Università»;

c) nominare il Rettore;

d) deliberare l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche, delle Scuole e dei relativi corsi di studio; in particolare l'istituzione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, ad iniziativa del Collegio dei Docenti. L'attivazione dei corsi di studio è deliberata annualmente su proposta del Consiglio Accademico;

e) nominare su proposta del Rettore, il Direttore della SDA Bocconi nonché, ove richiesto dai rispettivi regolamenti, i preposti ai Centri di Servizio;

f) deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio Accademico, e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

g) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;

h) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti;

i) deliberare la nomina del Direttore Generale;

j) deliberare l'assunzione e la nomina degli altri dirigenti amministrativi.

7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

a) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine ai posti vacanti in organico da coprire con professori di ruolo e su proposta del Collegio dei Docenti, in ordine alle nomine dei Professori di ruolo;

b) su proposta del Consiglio Accademico, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a Professori e Ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri Docenti con incarichi istituzionali, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari sui docenti dell'«Università» su proposta del Collegio di Disciplina;

d) in ordine alle risorse da destinare sia a borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati, sia a contratti a termine di cui al successivo art. 36.2, nonché ai criteri ed alle modalità di selezione dei beneficiari delle borse e dei titolari dei contratti medesimi;

e) in ordine alla determinazione degli organici del personale amministrativo, alle relative assunzioni e provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico, nonché all'adozione dei provvedimenti disciplinari;

f) alla stipula dei contratti di lavoro per il personale amministrativo;

g) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;

h) all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

i) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;

j) all'affidamento a società di gestione e Istituti di credito dell'amministrazione del patrimonio finanziario;

k) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 8.

Comitato esecutivo

8.1 Il Comitato Esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero da cinque a sette, compresi quali componenti di diritto:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Vice Presidente, se nominato;

il Rettore;

il Consigliere Delegato.

I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8.2 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in sua assenza - dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere Delegato.

La funzione di segretario del Comitato Esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.

8.3 Il Comitato Esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le previsioni del precedente art. 6 comma 4 e comma 5. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

8.4 In caso d'urgenza il Comitato Esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presidente

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato Esecutivo, ove costituito.

9.2 Il Presidente in particolare:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'«Università»;

c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;

d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;

e) nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo e nelle materie di competenza degli stessi organi può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere Delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo nella prima successiva adunanza.

Art. 10.

Vice Presidente

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11.

Consigliere delegato

11.1 Il Consigliere Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.

11.2 Il Consigliere Delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

Art. 12.

Rettore

12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori ordinari dell'«Università», dura in carica due anni e può essere confermato.

12.2 Il Rettore:

a) rappresenta l'«Università» nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;

c) fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

d) convoca e presiede il Consiglio Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;

e) convoca e presiede il Collegio dei Docenti;

f) nomina i Direttori delle Scuole e propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore della SDA Bocconi;

g) nomina:

i Direttori di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di Amministrazione;

i Direttori dei Centri di ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento;

h) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;

i) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'«Università»;

j) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

k) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti avvalendosi del Collegio di Disciplina per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei docenti dell'«Università»;

1) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Collegio dei Docenti e del Consiglio Accademico e, limitatamente alle materie didattiche e scientifiche, del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'«Università».

12.3 Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'«Università» rientranti nelle sue competenze e può conferire ad alcuni di essi, che siano professori di prima fascia, la qualifica di Pro - Rettore.

12.4 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro - Rettore o da altro professore di prima fascia dell'«Università» nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

12.5 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 13.

Consiglio accademico - Composizione, competenze e funzionamento

13.1 Il Consiglio Accademico è composto dal Rettore che lo presiede, dai Prorettori o Delegati Rettorali, se nominati, dai Direttori delle Scuole, dai Direttori di Dipartimento.

Alle sedute del Consiglio Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale dell'«Università».

In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio Accademico è presieduto dal Prorettore con maggiore anzianità nel ruolo accademico.

13.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Consiglio Accademico, con diritto di parola e di proposta, tre rappresentanti degli studenti in Collegio dei Docenti, indicati dai rappresentanti stessi. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e della deliberazione.

13.3 Il Consiglio Accademico svolge, agendo d'intesa con il Rettore e nell'ambito delle competenze a questi conferite dall'art. 12, funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e controllo del settore accademico dell'«Università».

Il Consiglio Accademico opera sulla base delle finalità e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare compete al Consiglio Accademico:

a) assicurare il coordinamento tra le Scuole, tra i Centri di Ricerca e tra queste strutture ed i Dipartimenti, esaminando e deliberando sugli aspetti relativi alla didattica, alla ricerca e alla gestione delle risorse umane che investono congiuntamente le diverse Scuole, i Dipartimenti, i Centri di Ricerca;

b) approvare - per quanto di competenza e con riguardo alle materie di interesse accademico - i piani pluriennali e i programmi annuali di attività delle Scuole e dei Dipartimenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

c) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dell'«Università»;

d) nominare, su proposta del Direttore della Scuola, sentiti i relativi Comitati di corso di studio, i Direttori di corsi di studio che afferiscono alla Scuola;

e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modalità di ammissione degli studenti ai corsi dell'«Università»;

f) deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attivazione annuale dei corsi di studio e l'eventuale disattivazione di strutture didattiche o di ricerca;

g) compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovraintendere all'organizzazione delle attività didattiche;

h) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

i) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine ai posti vacanti nell'organico dell'«Università» da coprire con professori di ruolo;

j) adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;

k) coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;

l) adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura;

m) fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione, deliberare su ogni altra questione inerente materie didattiche o scientifiche, nonché lo stato giuridico dei docenti quando non sia espressamente attribuita alla competenza di altri organi o strutture, didattiche e di ricerca, previsti dal presente Statuto.

13.4 Al funzionamento del Consiglio Accademico si applicano le previsioni del precedente art. 6, in quanto compatibili.

Capo III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 14.

Organi e strutture didattiche e di ricerca, strutture di servizio e amministrative

14.1 L'Università Bocconi svolge la propria attività attraverso la coordinata azione degli organi e delle strutture didattiche e di ricerca, delle strutture di servizio e amministrative di seguito indicate.

14.2 Appartengono agli organi accademici ed alle strutture didattiche e di ricerca:

il Collegio dei Docenti;

le Scuole;

le Scuole di specializzazione;

i Dipartimenti;

i Centri e gli Organismi di ricerca;

le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure definite in Regolamento Generale di Ateneo.

Le Scuole, con i relativi corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale di afferenza, sono individuate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente Statuto.

Tale tabella può essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

14.3 Appartengono alle strutture di servizio:

la Biblioteca;

le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attività per la didattica, la formazione e la ricerca.

14.4 Appartengono alle strutture amministrative:

la Direzione Generale;

le strutture amministrative e funzionali individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.

Collegio dei docenti - Composizione

15.1 Il Collegio dei Docenti si compone: del Rettore, che lo presiede; dei Professori e Ricercatori di ruolo; dei Full, Associate ed Assistant Professor; di una rappresentanza dei Lecturer in numero di tre.

15.2 Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, intervengono alle adunanze del Collegio dei Docenti, con diritto di parola e di proposta, cinque rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea di primo e di secondo livello, un rappresentante degli studenti dei Corsi di dottorato di ricerca, eletti sulla base di apposito regolamento. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

15.3 Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono esercitate dal meno anziano di carica tra i professori ordinari o straordinari dell'«Università».

15.4 Le modalità di funzionamento del Collegio dei Docenti sono stabilite da apposito regolamento. Il Regolamento Generale di Ateneo individua i quorum costitutivi e deliberativi per le materie di competenza, specificando le categorie di docenti con diritto di voto. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di ingresso nella prima fascia, la composizione del Collegio dei Docenti è limitata ai soli professori di prima fascia di ruolo e a tempo indeterminato. Per le deliberazioni riguardanti le procedure di accesso alla seconda fascia, la composizione del Collegio dei Docenti è limitata ai soli professori di prima e di seconda fascia di ruolo e a tempo indeterminato.

Art. 16.

Collegio dei docenti - Competenze

16.1 Il Collegio dei Docenti è organo di discussione dei temi più rilevanti della vita accademica. In particolare, in tale sede, si svolgono la comunicazione sistematica delle novità della vita universitaria, la proposta delle chiamate di ruolo, la istituzione di nuovi prodotti formativi, la istituzione di nuove strutture, come meglio specificato nel successivo art. 16.2.

16.2 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) proporre al Consiglio di Amministrazione:

l'istituzione di nuovi programmi formativi, su proposta dei Consigli di Scuola e previo parere favorevole del Consiglio Accademico;

l'ingresso nella prima e seconda fascia dei professori di ruolo e a tempo indeterminato;

i criteri di valutazione per il reclutamento, la progressione in carriera e il sistema premiante dei professori e ricercatori di ruolo;

b) esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulle proposte di costituzione di nuovi centri di Ricerca o di altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 17.

Le scuole

17.1 Le Scuole, nell'ambito dell'«Università», sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in corsi di studio, tra i quali quelli finalizzati al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.

17.2 Alle Scuole competono le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270/04: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), nonché per il conseguimento del master universitario di primo e secondo livello e degli altri corsi di alta specializzazione e di perfezionamento istituiti.

17.3 Le Scuole sono poste sotto la responsabilità di un Direttore.

Le Scuole operano con il coordinamento del Consiglio Accademico.

17.4 Le Scuole operano con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza del relativo regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.

17.5 Le Scuole, diverse dalla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, disciplinata dal successivo art. 23, sono individuate nell'allegato al presente Statuto di cui al precedente art. 14.2. Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 18.

Organi delle scuole

18.1 Sono organi delle Scuole:

il Direttore della Scuola, altresì denominato Dean;

il Consiglio di Scuola;

i Comitati ed i Direttori dei Corsi di studio, che afferiscono alla Scuola.

Art. 19.

Direttore delle scuole

19.1 I Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 20.

Consiglio di scuola

20.1 Il Consiglio di Scuola si compone del Direttore della Scuola che lo presiede e dei Direttori dei Corsi che afferiscono alla Scuola.

20.2 Al Consiglio di Scuola spettano le attribuzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.

20.3 In particolare ad esso sono attribuite le seguenti competenze:

a) deliberare, nei limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto, sulla gestione e organizzazione delle attività formative dei corsi di studio che afferiscono alla Scuola;

b) approvare il Regolamento didattico dei corsi di studio che afferiscono alla scuola. Il Regolamento didattico dei corsi di studio, adottato in conformità con l'ordinamento didattico, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio;

c) svolgere funzioni propositive ed istruttorie nei confronti del Consiglio Accademico.

20.4 Nel caso in cui alla Scuola afferiscano meno di tre Corsi di studio, le funzioni del Consiglio di Scuola sono esercitate congiuntamente dai Comitati di Corso di studio.

Art. 21.

Comitato di corso di studio

21.1 Nei corsi di studio rivolti al rilascio dei titoli di cui al precedente art. 2.5, sono istituiti i comitati di corso di studio.

21.2 Essi sono disciplinati: nel Regolamento Generale di Ateneo, per quanto concerne la composizione e le modalità di funzionamento; nel Regolamento Didattico di Ateneo per quanto riguarda le competenze.

Art. 22.

Direttori dei corsi di studio

22.1 I Direttori dei corsi di studio sono nominati dal Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola cui afferiscono i corsi

di studio, acquisito il parere dei Docenti che compongono il rispettivo comitato di corso di studio. La durata della carica e le possibilità di conferma sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo, le competenze nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 23.

La scuola di direzione aziendale SDA Bocconi

23.1 Alla Scuola di Direzione Aziendale SDA Bocconi, di seguito denominata SDA Bocconi, compete di promuovere e organizzare le attività didattiche, di formazione post-esperienza e ricerca finalizzata alle sue attività, attribuitele funzionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

23.2 La SDA Bocconi, opera con le modalità previste dal relativo regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Consiglio Accademico, su proposta del Direttore della Scuola sentito il Comitato di Direzione di cui al successivo art. 24.

La struttura amministrativa, eventualmente assegnata alla Scuola, è parte della struttura amministrativa dell'«Università» e riferisce al Direttore Generale.

Art. 24.

Organi della scuola di direzione aziendale SDA Bocconi

24.1 Sono organi della SDA Bocconi:

il Direttore, altresì denominato Dean nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore;

il Comitato di Direzione;

il Comitato di Indirizzo Strategico.

24.2 Competenze, composizione e modalità di funzionamento degli organi della SDA Bocconi sono definite nel Regolamento di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 25.

Dipartimenti

25.1 Il coordinamento e lo sviluppo del sistema interno dell'offerta di risorse e competenze per la didattica e la ricerca e l'orientamento dell'attività di ricerca, concernenti le diverse aree disciplinari, competono ai Dipartimenti.

25.2 L'istituzione delle strutture di cui al precedente comma e la definizione di competenze, ivi comprese le proposte di istituzione dei posti e delle chiamate, nonché la composizione e le modalità di funzionamento dei rispettivi organi, sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

25.3 I Professori e i Ricercatori di ruolo, nonché gli altri collaboratori all'attività didattica e di ricerca, afferiscono ciascuno ad una sola struttura.

25.4 Sono organi delle strutture:

il Direttore;

il Consiglio.

Art. 26.

Centri di ricerca

26.1 I centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attività di ricerca, sia su commessa, sia di base (pura o applicata), relativa ad uno specifico ambito disciplinare, sul quale convergono competenze presenti in uno o più Dipartimenti, potenziando l'efficacia dell'attività di ricerca dei Dipartimenti stessi.

26.2 I Centri di Ricerca sono posti sotto la diretta responsabilità di un Direttore, nominato dal Rettore su proposta del Prorettore alla Ricerca, se nominato, sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento.

26.3 L'«Università» può istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

26.4 L'istituzione dei Centri di Ricerca è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Docenti, previo parere favorevole del Consiglio Accademico.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, può istituire appositi organi per il coordinamento dell'attività dei Centri di Ricerca.

26.6 L'organizzazione dei Centri di Ricerca è disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27.

Strutture di servizio - La Biblioteca

27.1 La Biblioteca è struttura di servizio a supporto delle attività didattiche e di ricerca; è articolabile in sezioni, anche decentrate, costituenti un unico sistema bibliotecario e documentale.

27.2 L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28.

Strutture amministrative

28.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

28.2 Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Generale. L'incarico di Direttore Generale è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

28.3 Il Direttore Generale:

a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;

b) esplica, anche in relazione agli esiti del Controllo di Gestione, una generale attività di indirizzo e direzione;

c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi;

d) è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione e ne risponde nei confronti degli organi di governo;

e) sovraintende alla attività delle strutture centrali e verifica e coordina l'attività dei dirigenti;

f) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove costituito;

g) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal Consiglio di Amministrazione e riporta al Consigliere Delegato.

28.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e del Consigliere Delegato, può delegare alcune funzioni del Direttore Generale ad un Dirigente Amministrativo con mansioni vicarie, specie per quanto riguarda quelle previste dalle norme legislative e regolamentari concernenti l'ordinamento universitario, in quanto compatibili con il presente statuto.

Capo IV

ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

Art. 29.

Organi consultivi e di verifica - Individuazione

29.1 Sono organi consultivi e di verifica dell'«Università»:

il Consiglio degli Studenti;

il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

il Collegio dei revisori dei Conti;

il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty).

29.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire altri Comitati, composti anche da esponenti del mondo economico e culturale, in funzione consultiva degli organi di governo dell'«Università» sui temi di interesse per la sua attività e i suoi programmi di sviluppo, nonché sui temi dell'eguaglianza, delle pari opportunità e della valorizzazione del benessere di chi lavora.

Art. 30.

Consiglio degli studenti

30.1 Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo dell'«Università» e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti.

30.2 In particolare il Consiglio degli Studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

c) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

30.3 Il Consiglio degli Studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente in «Università» e per il quale è prevista la partecipazione degli studenti.

Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente che resta in carica per due anni.

Art. 31.

Nucleo di valutazione di Ateneo

31.1 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione. È composto da: almeno due docenti dell'«Università», due dirigenti amministrativi e almeno due esperti esterni. I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico per la componente docenti dell'«Università».

31.2 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'«Università» ai quali riferisce con relazione annuale.

31.3 L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 32.

Collegio dei revisori dei conti

32.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. Due membri effettivi e un membro supplente sono nominati dall'«Istituto Javotte Bocconi». Un membro effettivo e un membro supplente sono nominati dalle associazioni di cui al precedente art. 2.8.

32.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'«Istituto Javotte Bocconi» tra i componenti effettivi. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 33.

Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty)

33.1 Il Comitato per lo sviluppo del corpo docente (Comitato per la Faculty) è organo consultivo e istruttorio in tema di selezione, reclutamento e progressione di carriera del Corpo docente dell'«Università».

33.2 In particolare, al Comitato per lo sviluppo del Corpo docente è attribuito il compito di istruire e valutare, sulla base di criteri approvati dal Consiglio Accademico, le proposte di reclutamento nei ruoli dell'«Università», trasmesse dai Direttori di Dipartimento o sottoposte dal Rettore.

33.3 I componenti del Comitato rappresentano l'intero corpo accademico e agiscono senza vincolo di mandato per il perseguimento degli obiettivi di eccellenza definiti dall'«Università».

33.4 La composizione e il funzionamento del Comitato sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Capo V

PROFESSORI, RICERCATORI, DOCENTI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34.

Attività didattica e attività di ricerca

34.1 L'«Università» soddisfa le esigenze didattiche e di ricerca nelle varie aree disciplinari con Professori e Ricercatori di ruolo e con Professori, Docenti e Ricercatori a contratto.

Art. 35.

Professori e ricercatori di ruolo: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

35.1 I Professori di ruolo e a tempo indeterminato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Docenti, sentito il parere del Rettore e secondo le procedure per il reclutamento definite dalla legislazione universitaria in materia e dai relativi regolamenti di attuazione ed autonomia approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'«Università».

35.2 I posti di ruolo e a tempo indeterminato dei Professori e Ricercatori dell'«Università», attualmente previsti in organico, sono individuati nella allegata tabella B.

Tale organico può essere variato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio Accademico.

35.3 Ai Professori e ai Ricercatori di ruolo dell'«Università» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i Professori e i Ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 36.

Professori, docenti e ricercatori a contratto

36.1 Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti per attività didattica e di ricerca possono essere stipulati con Professori, Docenti e Ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera, estranei ai ruoli accademici.

Tali contratti, di diritto privato e di durata variabile, sono rinnovabili; non configurano - se non diversamente disposto - rapporti di lavoro subordinato e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ed in ogni caso non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Università».

36.2 Per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti e per la collaborazione all'attività didattica e di ricerca, l'«Università» può stipulare contratti a tempo determinato, anche da lavoro subordinato, qualora ne ricorrano i presupposti, con giovani laureati o dottori di ricerca, anche stranieri.

Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'«Università».

Art. 37.

Collegio di disciplina dei docenti

37.1 È istituito il Collegio di Disciplina dei docenti dell'Ateneo, composto da tre professori ordinari dei quali: due nominati dal Rettore, che designa il Presidente, ed uno eletto dal Collegio dei Docenti. Tutti i componenti restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.

37.2 Il Collegio di Disciplina cura — su segnalazione del Rettore — l'istruttoria dei provvedimenti disciplinari verso i componenti della Faculty, nel rispetto dei principi di riservatezza e senza pregiudizio del contraddittorio, e formula la proposta di provvedimento in merito.

37.3 Il Collegio di Disciplina è competente all'istruttoria dei procedimenti per violazione del codice etico della comunità universitaria da parte dei docenti. Il procedimento istruttorio termina con la formulazione di una proposta di provvedimento, di archiviazione o sanzionatorio. Fino ad una specifica diversa individuazione da parte del Consiglio di Amministrazione, le sanzioni per violazioni del codice etico sono le medesime previste per le violazioni disciplinari.

37.4 Il provvedimento disciplinare della censura è adottato dal Rettore. La competenza ad adottare i provvedimenti disciplinari più gravi della censura spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.

Art. 38.

Personale tecnico-amministrativo

38.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.

38.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

Capo VI

STUDENTI

Art. 39.

Ammissione

39.1 Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico e valutata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, determina annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di ciascun corso, nonché le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

Art. 40.

Attività di orientamento e tutorato

40.1 L'«Università» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato svolte anche con la collaborazione di studenti, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 41.

Diritto allo studio e servizi

41.1 L'«Università», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'«Università» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni anche per fornire prestazioni di tipo residenziale e di ristorazione.

41.2 L'«Università» può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale, tra i quali il servizio mensa ed il servizio alloggi.

Art. 42.

Attività sportive e comitato per lo sport universitario

42.1 L'«Università» collabora alla promozione delle attività sportive con il sostegno all'associazionismo e tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti per legge all'attuazione dello sport in ambito universitario. Al finanziamento delle relative attività si provvede con eventuali fondi finalizzati e appositamente stanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con contributi degli studenti o con altri fondi eventualmente messi a disposizione dall'«Università» e da terzi.

42.2 Presso l'«Università» è costituito il Comitato per lo sport universitario con lo scopo di favorire e disciplinare lo svolgimento delle attività sportive degli studenti universitari a livello amatoriale ed agonistico. L'organizzazione e il finanziamento del Comitato per lo sport universitario sono definiti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 43.

Collaborazione degli studenti alle attività dell'Università

43.1 L'«Università» può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

43.2 Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Capo VII

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

Disposizioni applicabili in via transitoria

44.1 Dall'entrata in vigore del presente Statuto e fino alla revisione dei Regolamenti dallo stesso previsti, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

Art. 45.

Devoluzione del patrimonio

45.1 Quando l'«Università» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto all'«Istituto Javotte Bocconi».

Art. 46.

Entrata in vigore

46.1 Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A05649

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lisinopril Aurobindo Pharma Italia».

Con la determinazione n. aRM - 63/2012-2199 del 19/04/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Aurobindo Pharma (Italia) S.r.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LISINOPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA

Confezione: 038966014

Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC

Medicinale: LISINOPRIL AUROBINDO PHARMA ITALIA

Confezione: 038966026

Descrizione: "20 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC

12A05785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plasbumin»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 678/2012 del 14 maggio 2012

Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Localita' Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca - Codice Fiscale 01779530466

Medicinale: PLASBUMIN

Variazione AIC: Richiesta rettifica determinazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

Alla Determinazione V&A.N/ N° 1181/2011 del 4/10/2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 248 del 24/10/2011 concernente "l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio delle nuove confezioni" del medicinale: "PLASBUMIN" è apportata la seguente modifica:

prima dell'ART. 7 (disposizioni finali) va inserito il seguente paragrafo:

(smaltimento scorte)

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero di AIC n. 028989046 e 028989059 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale.

12A05786

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prorilis»

Con la determinazione n. aRM - 60/2012-6137 del 26/11/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ROTTAPHARM S.P.A l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PRORILIS

Confezione: 039377015

Descrizione: "500 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 3 COMPRESSE IN BLISTER PVC/AL/PCTFE

12A05787

Sospensione, su richiesta, dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, alla società S.C.M. Società a responsabilità limitata.

Con il provvedimento n. aM - 61/2012 del 7 maggio 2012 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina faraceutica sita in Latina (LT) Via Appia km 65,934 rilasciata alla Società S.C.M. Società a responsabilità limitata.

12A05788

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto determinazione V&A/564/2012 del 23 aprile 2012

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "BRUFEN", anche nelle forme e confezioni: " 20 MG/ML SOSPENSIONE ORALE " flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice; " 20 MG/ML SOSPENSIONE ORALE " flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ABBOTT S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina Km 52, snc – 04011 Campoverde Di Aprilia - Latina - Codice Fiscale 00076670595.

Confezione: "20 mg/ml sospensione orale" flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice

AIC n° 022593228 (in base 10) 0PKHQD (in base 32)

Forma Farmaceutica: Sospensione orale

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

BASF CORPORATION stabilimento sito in Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas – Stati Uniti d'America

Produttore del prodotto finito:

ABBOTT S.R.L. stabilimento sito in S.R. 148 Pontina Km 52, snc – 04011 Campoverde Di Aprilia - Latina (tutte)

Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:

Principio Attivo: ibuprofene 100 mg

Eccipienti: metilparaidrossibenzoato 5 mg; propilparaidrossibenzoato 2,5 mg; acido citrico monoidrato 12,5 mg; light kaolina 50 mg; glicerolo 500 mg; sorbitolo liquido 500 mg; saccarosio 3300 mg; sodio benzoato 12,5 mg; giallo arancio (E110) 0,5 mg; essenza di arancio D717 BBA 12,64 mg; polisorbato 80 5 mg; polvere di agar 15 mg; acqua depurata q. b. a 5 ml

Confezione: " 20 mg/ml sospensione orale " flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice

AIC n° 022593230 (in base 10) 0PKHQG (in base 32)

Forma Farmaceutica: Sospensione orale

Validità Prodotto Integro: 1 anno dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

BASF CORPORATION stabilimento sito in Highway 77 South, 78343 Bishop – Texas – Stati Uniti d'America

Produttore del prodotto finito:

ABBOTT S.R.L. stabilimento sito in S.R. 148 Pontina Km 52, snc – 04011 Campoverde Di Aprilia - Latina (tutte)

Composizione: 5 ml di sospensione orale contengono:

Principio Attivo: ibuprofene 100 mg

Eccipienti: metilparaidrossibenzoato 5 mg; propilparaidrossibenzoato 2,5 mg; acido citrico monoidrato 12,5 mg; light kaolina 50 mg; glicerolo 500 mg; sorbitolo liquido 500 mg; saccarosio 3300 mg; sodio benzoato 12,5 mg; giallo arancio (E110) 0,5 mg; essenza di arancio D717 BBA 12,64 mg; polisorbato 80 5 mg; polvere di agar 15 mg; acqua depurata q. b. a 5 ml

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Come antireumatico in:

- osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still.

Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

- nella traumatologia accidentale e sportiva;

- nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

- in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e post-partum;

- in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

- in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio;

- in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia;

- in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

BRUFEN 20 mg/ml sospensione orale è indicato:

- nel trattamento a breve termine della febbre e del dolore nei bambini;

- nel trattamento dei sintomi dell'artrite reumatoide giovanile.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 022593228 - " 20 mg/ml sospensione orale " flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice

Classe: "C"

Confezione: AIC n° 022593230 - " 20 mg/ml sospensione orale " flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice

Classe: "C"

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 022593228 - " 20 mg/ml sospensione orale " flacone in pet da 100 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 022593230 - " 20 mg/ml sospensione orale " flacone in pet da 200 ml con siringa dosatrice - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05789

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Montefarmaco S.p.A.

Con il provvedimento n. aM - 58/2012 del 2 maggio 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pero (Milano), via G. Galilei, 7, rilasciata alla società Montefarmaco S.p.A.

12A05804

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Utiminx»

Con la determinazione n. aRM - 62/2012-6137 del 26 aprile 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Rottapharm S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UTIMINX;

confezione: 039376013;

descrizione: «500 mg compresse a rilascio modificato» 3 compresse in blister PVC/AL/PCTFE.

12A05805

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di n. 8 marchi (punzoni). Si precisa che la ditta aveva originariamente in dotazione n. 12 punzoni ma che, come dichiarato dal curatore fallimentare rag. Bruno Valcamonici nella nota prot. 3094 del 24 febbraio 2012, è stato possibile rinvenirne solamente n. 8.

La stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio di Rimini.

N. Marchio	Impresa	Sede	Cancellata dal Registro Assegnatari in data
33 RN	Eurogem srl	Piazzetta Teatini, 15 - Rimini	28/03/2012

12A05809

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica del comunicato n. 115 del 20 febbraio 2012 concernente il medicinale per uso veterinario «Porsilis PRRS».

Nell'estratto del provvedimento n. 115 del 20 febbraio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 73 del 27 marzo 2012, concernente la specialità medicinale per uso veterinario "Porsilis PRRS" Titolare A.I.C. Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda)

laddove è scritto:

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/II/010

leggasi:

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/II/009/G

12A05798

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mycoflor 300 mg/ml».

Decreto n. 58 del 13 aprile 2012

Procedura decentrata n. UK/V/0385/001/DC .

Specialità medicinale per uso veterinario MYCOFLOR 300 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria SA con sede in Ctra. Reus – Vinyols km 4,1 Aptdo. 60 – 43330 Riudoms (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ctra. Reus – Vinyols km 4,1 Aptdo. 60 – 43330 Riudoms (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola contenente 1 flacone in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104333036

Scatola contenente 1 flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 104333048

Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 100 ml – A.I.C. 104333012

Scatola contenente 1 flacone in polipropilene da 250 ml – A.I.C. n. 104333024

Composizione: ogni ml contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 300 mg

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche: Suini: trattamento di episodi acuti di malattia respiratoria provocata da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni

Tempi di attesa:

Suini:

Carne e visceri: 18 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A05799

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac Mycoflex».

Provvedimento n. 323 del 16 aprile 2012

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0203/001/IB/008

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC MYCOFLEX

Per tutte le confezioni: (A.I.C. n. 104153)

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Binger Strasse, 173 – 55216 Ingelheim/Rhein (Germania) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in via Giovanni Lorenzini, 8 – 20139 Milano.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica del condizionamento primario.

La specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, è autorizzata nelle seguenti confezioni:

flaconi di capacità pari a 30 ml e 15 ml contenenti 10 ml di vaccino;

flaconi di capacità pari a 120 ml e 60 ml contenenti 50 ml di vaccino;

flaconi di capacità pari a 250 ml e 120 ml contenenti 100 ml di vaccino;

flaconi di capacità pari a 500 ml e 250 ml contenenti 250 ml di vaccino.

I numeri di A.I.C. restano invariati.

Il punto 6.5 del sommario viene modificato come di seguito:

"Scatola di cartone con 1 o 12 flaconi in polietilene ad alta densità da 10 ml di vaccino (in flaconi di capacità pari a 15 ml o 30 *ml)*, da 50 ml di vaccino (in flaconi di capacità pari a 60 ml o 120 *ml)*, da 100 ml di vaccino (in flaconi di capacità pari a 120 ml o 250 *ml)*, da 250 ml di vaccino (in flaconi di capacità pari a 250 ml o 500 *ml)* chiusi con tappo in gomma cloro butilica e sigillo di alluminio laccato.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A05800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Getovax».

Provvedimento n. 334 del 24 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GETOVAX vaccino in sospensione iniettabile per bovini, equini, ovini, suini e conigli nelle confezioni:

flacone da 20 ml – A.I.C. n. 101254023

flacone da 50 ml – A.I.C. n. 101254035

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 101254011

flacone da 250 ml in polipropilene – A.I.C. n. 101254047

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) – via Emilia, 285 - codice fiscale n. 0112508372.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica del materiale di confezionamento limitatamente alla confezione flacone da 100 ml.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto la variazione Tipo II concernente, per la sola confezione flacone da 100 ml, la sostituzione del materiale di confezionamento primario da: vetro a: polipropilene.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05801

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione, del medicinale «Rheumocam».

Provvedimento n. 348 del 26 aprile 2012

Specialità medicinale: RHEUMOCAM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd - Ireland.

Rappresentante in Italia: Esteve S.p.A.

CONFEZIONE AUTORIZZATE	**NIN**	PROCEDURA EUROPEA	**Regime dispensazione**
1 MG CANI COMPRESSE USO ORALE 1 BLISTER DA 20	**104005069**	EU/2/07/078/005	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
1 MG CANI COMPRESSE USO ORALE 1 BLISTER DA 100	**104005071**	EU/2/07/078/006	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
2,5 MG CANI COMPRESSE USO ORALE 1 BLISTER DA 20	**104005083**	EU/2/07/078/007	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
2,5 MG CANI COMPRESSE USO ORALE 1 BLISTER DA 100	**104005095**	EU/2/07/078/008	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
15 MG/ml cavalli sospensione orale flacone HDPE 100 ml	**104005107**	EU/2/07/078/009	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
15 MG/ML CAVALLI SOSPENSIONE ORALE FLACONE HDPE 250 ML	**104005119**	EU/2/07/078/010	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
20 MG/ML CAVALLI BOVINI SUINI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 20 ML	**104005121**	EU/2/07/078/011	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
20 MG/ML CAVALLI BOVINI SUINI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 50 ML	**104005133**	EU/2/07/078/012	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
20 MG/ML CAVALLI BOVINI SUINI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 100 ML	**104005145**	EU/2/07/078/013	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
20 MG/ML CAVALLI BOVINI SUINI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 250 ML	**104005158**	EU/2/07/078/014	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile
5 MG/ML CANI GATTI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 10 ML	**104005160**	EU/2/07/078/015	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
5 MG/ML CANI GATTI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 20 ML	**104005172**	EU/2/07/078/016	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile
5 MG/ML CANI GATTI SOLUZIONE INIETTABILE FLACONE VETRO 100 ML	**104005184**	EU/2/07/078/017	Da vendersi dietro presentazione di: Ricetta medico veterinaria in copia ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

12A05802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox 7,5 Pour On».

Provvedimento n. 347 del 26 aprile 2012

Specialità medicinale per uso veterinario BUTOX 7,5 POUR ON.

Confezione: flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103005017.

Titolare A.I.C. Intervet Italia S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano), codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica della durata di conservazione del prodotto finito; riduzione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la riduzione del periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita, da 5 anni a 3 anni.

I lotti già in commercio fabbricati da almeno trentasei mesi devono essere ritirati immediatamente. Gli stampati di tutti gli altri lotti già in commercio devono essere adeguati, per quanto concerne la modifica della validità, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A05803

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 207 società cooperative aventi sede nelle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. ***(Avviso n. 2/2012).***

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	MA.CA.VE. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	02907350785	11/08/2008	
2	AGRICOLA MUZZO SOCIETA' COOPERATIVA	CELICO	CS	CALABRIA	02904180789	14/01/2008	
3	AGRICOLTURA DI TEDESCO SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02766010785	13/03/2006	
4	C.I.E.G. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02169870785	23/12/1997	UNICOOP
5	CEDROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	CALABRIA	01286820780	05/06/1984	
6	CIRELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	DIAMANTE	CS	CALABRIA	02135510788	14/05/1997	
7	COOP. S.R.L. SERIT.	TREBISACCE	CS	CALABRIA	01139760784	04/04/1986	UNICOOP
8	COOP. TREBISACCE PULITA - SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE	CS	CALABRIA	02883960789	16/10/2007	
9	COOPERATIVA SOCIALE - LA RETE DEI SORRISI - SERVIZI ALLA FAMIGLIA, AI MINORI E AI SOGGETTI DEBOLI	COSENZA	CS	CALABRIA	02816270785	22/12/2006	UNCI
10	COOPERATIVA SOCIALE JONICA SOCIETA' COOPERATIVA	TREBISACCE	CS	CALABRIA	02646930780	08/06/2004	
11	ECO LEGNO SOCIETA' COOPERATIVA	MARANO MARCHESATO	CS	CALABRIA	02824360784	19/01/2007	UNICOOP
12	EDILFRUIT SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02902850789	23/01/2008	
13	GEN PHYT SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02938720782	03/07/2008	
14	IL MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA	ACRI	CS	CALABRIA	02321250785	16/02/2000	
15	IMPREDIL - SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02909130789	11/02/2008	UNICOOP
16	LA VITTORIA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02727580785	15/09/2005	
17	MARIA ANNA - SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02948890781	19/09/2008	
18	MARTIN SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02944000781	01/08/2008	
19	MATER DOMINI - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ACQUAPPESA	CS	CALABRIA	96018590784	17/03/2006	CCI
20	MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02948390782	10/09/2008	
21	NUOVA REGINA SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	CS	CALABRIA	02721770788	26/07/2005	
22	PRO ARCHIVIIS SOCIETA' COOPERATIVA	MENDICINO	CS	CALABRIA	02095870784	25/11/1996	
23	PRO SALUTE SRL COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CS	CALABRIA	02815420787	06/12/2006	
24	PROGETTO OASI COOPERATIVA SOCIALE MISTA	BELVEDERE MARITTIMO	CS	CALABRIA	02882740786	18/10/2007	
25	RIFUGIO PANTANELLI SOCIETA' COOPERATIVA	GRISOLIA	CS	CALABRIA	02281650784	27/08/1999	
26	SAN PIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02577320787	07/07/2003	
27	SANTA PAMELA SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02903230783	17/01/2008	
28	SANTA RITA SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	CALABRIA	02941310787	17/07/2008	
29	SERVIZI - FORMAZIONE - ENGINEERING - RICERCA - AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02886980784	09/11/2007	
30	SOCIETA' COOPERATIVA CO.G.I.S.	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	01854790787	11/01/1993	
31	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALENTINA PRIMA	COSENZA	CS	CALABRIA	00432730786	17/10/1978	
32	SOCIETA' COOPERATIVA NUOVE RISORSE	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	02938150782	23/06/2008	
33	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S. FRANCESCO A RL	ROTA GRECA	CS	CALABRIA	02843750783	05/04/2007	UNICOOP
34	SPORT & GARDENING SOCIETA' COOPERATIVA A RL - ONLUS	DIPIGNANO	CS	CALABRIA	02185370786	06/03/1998	UNICOOP
35	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	CALABRIA	02118710785	05/03/1997	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
36	TAIGETE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	ROSSANO	CS	CALABRIA	97008050789	23/09/1999	
37	TELSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	02079490781	10/07/1996	
38	TERRA NOSTRA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02506160783	11/06/2002	UNICOOP
39	U.G.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CROSIA	CS	CALABRIA	02089080788	07/10/1996	
40	VERDEBEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	BELMONTE CALABRO	CS	CALABRIA	02853430789	04/05/2007	
41	BGD SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SELLIA MARINA	CZ	CALABRIA	02925000792	29/01/2008	
42	C.G.S. COOPERATIVA GESTIONE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02712940796	13/04/2005	
43	C.P.R. - CENTRO DI PRODUZIONE RILEVAMENTI - SOCIETA' COOPERATIVA	LAMEZIA TERME	CZ	CALABRIA	00930990791	10/10/1990	LEGA
44	LA PROLETARIA SOCIETA' COOPERATIVA	NOCERA TERINESE	CZ	CALABRIA	02057940799	26/11/1944	
45	L'IGIENE PUBBLICA - SOC. COOP. A RL	CATANZARO	CZ	CALABRIA	00772180790	11/04/1984	
46	MELISSA SOCIETA' COOPERATIVA	CATANZARO	CZ	CALABRIA	02579350790	27/05/2003	
47	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI DEL GOLFO	STALETTI	CZ	CALABRIA	02994470793	14/11/2008	
48	AGRICOL - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CROTONE	KR	CALABRIA	02706840796	10/03/2005	
49	CIVITAS SOLIS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CROTONE	KR	CALABRIA	02925640795	24/01/2008	CCI
50	IL MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA	VERZINO	KR	CALABRIA	02772030793	21/02/2006	
51	M.P.L. SOCIETA' COOPERATIVA	CROTONE	KR	CALABRIA	02751830791	22/12/2005	
52	PRO.TEC. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CROTONE	KR	CALABRIA	02519020792	12/07/2002	
53	3.R.D. AROMI MEDITERRANEI SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	01570160802	25/01/1999	LEGA
54	COOPERATIVA COSTA DEI GRECI	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	CALABRIA	01169220801	30/10/1989	UNCI
55	LA BENEMERITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	PALMI	RC	CALABRIA	02196340802	25/11/2002	
56	OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAUREANA DI BORRELLO	RC	CALABRIA	02541450801	04/09/2008	UNCI
57	S. CHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	CALABRIA	02295450809	09/09/2004	
58	SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA	ROSARNO	RC	CALABRIA	02286200809	15/06/2004	
59	SPORT & SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BAGNARA CALABRA	RC	CALABRIA	02388570802	15/05/2006	
60	GIUBILEO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	MILETO	VV	CALABRIA	02387240795	22/12/2000	CCI
61	ASAP COOP SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL MAGGIORE	BO	EMILIA R.	02723021206	01/02/2007	
62	CENTRO MULTIMEDIALE COMPUTER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CEMCOM	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02106661206	21/09/2000	
63	COOPERATIVA FRATELLI A RL	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02817961200	04/02/2008	
64	COOPERATIVA VENETO GROUP A RL	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02847001209	28/04/2008	
65	FOBAS SOCIETA' COOPERATIVA ABBR. FOBAS S.C.	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02851301206	20/05/2008	
66	G.L. COOPERATIVA GESTIONE LAVORI SOC. COOP. ARL	ZOLA PREDOSA	BO	EMILIA R.	02104191206	07/09/2000	
67	GAMBLERS FILM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02394561209	22/10/2003	
68	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	EMILIA R.	02840401208	03/04/2008	
69	GENERAL-SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	ARGELATO	BO	EMILIA R.	02813291206	17/01/2008	
70	MELAROSSA SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02739611206	21/03/2007	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
71	PRONTO PANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	CASALECCHIO DI RENO	BO	EMILIA R.	02844831202	24/04/2008	
72	PUNTOCOM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CASTEL D'AIANO	BO	EMILIA R.	01999251208	14/06/1999	
73	SERVICE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOLOGNA	BO	EMILIA R.	02113751206	17/10/2000	
74	SERVICE SASSO MARCONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SASSO MARCONI	BO	EMILIA R.	02312841204	25/11/2002	
75	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CANESTRO	IMOLA	BO	EMILIA R.	02564451207	25/05/2005	**AGCI**
76	GENERAL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	MODENA	MO	EMILIA R.	02768730364	21/01/2002	**UNCI**
77	DELTA LOGISTIC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01455310332	20/01/2006	
78	EDIL MAK SOCIETA' COOPERATIVA	PONTENURE	PC	EMILIA R.	01390700332	06/11/2003	
79	MADREPERLA SPETTACOLI SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01257240331	04/12/1998	**UNCI**
80	MATRAX SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	PC	EMILIA R.	01486330333	12/02/2007	**CCI**
81	PICCOLA COOPERATIVA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	PIACENZA	PC	EMILIA R.	012399220333	29/03/2000	
82	C.M.A. COOPERATIVA MURATORI ED AFFINI CERVIA- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CERVIA	RA	EMILIA R.	00080740392	09/04/1926	**LEGA**
83	COLOR HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA R.	02329220350	10/04/2008	**CCI**
84	LAVORIAMO INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA R.	02313570356	24/01/2008	**CCI**
85	ARISTOTELE SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	LIGURIA	01803860996	14/04/2008	
86	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE I.R.P.E. NEREO ROCCO - ONLUS	GENOVA	GE	LIGURIA	01361910225	15/02/1992	
87	LE COLONNE II SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GENOVA	GE	LIGURIA	01619220997	30/01/2006	
88	SOCIETA' COOPERATIVA HOUSE SERVICE	GENOVA	GE	LIGURIA	01822280994	30/06/2008	**CCI**
89	ASSOCIAZIONE CONSORZIALE REZZO SOCIETA' COOPERATIVA ARL	REZZO	IM	LIGURIA	00847690088	19/05/1984	**CCI**
90	NUOVOECOSISTEMA SOCIETA' COOPERATIVA	IMPERIA	IM	LIGURIA	01445300088	13/06/2007	**CCI**
91	COOPERATIVA TRAMAGLIO	LA SPEZIA	SP	LIGURIA	01279170110	20/05/2008	**LEGA**
92	BIONDI LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	FABRIANO	AN	MARCHE	02349420428	17/10/2007	UNCI
93	LA MIMOSA SOC. COOP.	ANCONA	AN	MARCHE	02078070428	30/07/2001	CCI
94	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ANIS	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01963680440	20/03/2008	
95	COOP VETTORE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTEGALLO	AP	MARCHE	01328400443	14/02/1992	
96	IL MAGGIOLINO - SOCIETA' COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01658000441	27/07/2000	
97	LAVORIAMO INSIEME- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01780310445	12/11/2003	
98	FERTILITA'- COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	MONTERUBBIANO	FM	MARCHE	01706050448	07/11/2001	UNCI
99	IL GIARDINO DELLA SERENITA' SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO SAN GIOGIO	FM	MARCHE	01814140446	07/09/2004	
100	ALL SERVICE AMICI SOCIETA' COOPERATIVA	POTENZA PICENA	MC	MARCHE	01631030432	14/06/2007	
101	DR.NET SOCIETA' COOPERATIVA	MACERATA	MC	MARCHE	01396910430	21/04/2000	CCI
102	PAPPA E CICCIA SOCIETA' COOPERATIVA	MATELICA	MC	MARCHE	01662280435	08/05/2008	UNCI
103	SOCIETA' COOPERATIVA GE.CA. IMPIANTI A RL	PESARO	PU	MARCHE	02251700411	06/03/2006	
104	AGORA' MEDIAPOLIS- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOJANO	CB	MOLISE	01539910701	13/07/2005	CCI
105	CARCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	01576730707	23/04/2007	**CCI**

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
106	COOPERATIVA SOCIALE PRESENZA ROM	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	MOLISE	01560780700	07/07/2006	**AGCI**
107	COOPERTURIST SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	01531010708	21/02/2005	
108	LA FAVORITA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	CAMPOMARINO	CB	MOLISE	00822280707	16/03/1991	
109	LA SUPINA - CARNI & SALUMI- SOCIETA' COOPERATIVA	SEPINO	CB	MOLISE	01530360708	14/02/2005	**UNICOOP**
110	LARIN COOP - COOPERATIVA SOCIALE	LARINO	CB	MOLISE	01578020701	17/05/2007	CCI
111	MARE BLU SOCIETA' COOPERATIVA	TERMOLI	CB	MOLISE	00949010706	13/06/1997	**LEGA**
112	NUOVI ORIZZONTI	TERMOLI	CB	MOLISE	01517080709	30/06/2004	
113	PRIMULA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA	RIPABOTTONI	CB	MOLISE	01484720709	19/02/2003	**CCI**
114	VILLAGGIO NEVIERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BONEFRO	CB	MOLISE	00940130701	19/05/1997	
115	GRUPPO CINOFILO PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	CARPINONE	IS	MOLISE	00866630940	19/09/2007	**CCI**
116	ALESSANDRA 3 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	01593560921	20/11/1985	
117	ANCILLOTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02969420922	05/05/2005	**LEGA**
118	AUTOLAVAGGI QUARTU SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03204880920	13/10/2008	
119	AZIENDA AGRICOLA SUINI ALLEVAMENTI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	VILLAMAR	CA	SARDEGNA	03150100927	21/01/2008	
120	CASTELLO MONTEACUTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BERCHIDDA	CA	SARDEGNA	01920210901	31/03/2000	
121	COOPERATIVA SOCIALE SANITA' RIUNITA SARDEGNA IN SIGLA COOP. SA RI SARD ONLUS	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02805370927	13/03/2007	**LEGA**
122	DIMENSIONE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	02956270926	08/03/2005	**LEGA**
123	EDIL CASA E DI PIU' SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	02811500921	04/04/2003	
124	FOX VIGILANZA E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03150240921	18/01/2008	**AGCI**
125	IN LAK'ECH SOCIETA' COOPERATIVA	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02981500925	18/07/2005	
126	KENTANNOS SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	02926070927	10/11/20004	
127	MILLENNIUM MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	SARDEGNA	02562950929	31/01/2000	
128	SARDA ALIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CO.S.AL. SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	03045060922	13/06/2006	
129	SERVIZI TURISTICI SANT'ANTIOCO SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANTIOCO	CA	SARDEGNA	02352780924	14/02/1997	
130	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI NUOVA MILLENNIUM	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	02562750923	17/01/2000	
131	SONOS SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03051920928	01/08/2006	
132	SU FRORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02632220923	29/12/2000	**CCI**
133	ARCHEOLOGIA OGLIASTRA SOCIETA' COOPERATIVA	ILBONO	NU	SARDEGNA	01257410918	21/03/2006	
134	BARDOSU SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LEI	NU	SARDEGNA	01273620912	31/10/2006	
135	EDUCATIVA PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BOSA	NU	SARDEGNA	01293890917	17/09/2007	**UNCI**
136	M.2.A. - SOCIETA' COOPERATIVA	VILLAURBANA	OR	SARDEGNA	01048160954	10/02/2003	**CCI**
137	COOPERATIVA SOCIALE FUTURA ABBR. FUTURA - SOC. COOP.SOCIALE	MORES	SS	SARDEGNA	01892440908	17/02/2000	**AGCI**
138	COOPERATIVA SOCIALE L'EDERA ABBR. L'EDERA SOC.COOP.SOCIALE	PERFUGAS	SS	SARDEGNA	01855290902	18/05/1999	**AGCI**
139	EDELWEISS SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02056810902	27/05/2003	
140	IL SORRISO DI QUASIMODO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02298700903	19/05/2008	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	**COOPERATIVA**	**SEDE**	**PR**	**REGIONE**	**COD.FISC.**	**COSTIT.**	**ADESIONE**
141	LA GIRANDOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- NO PROFIT ARL	OZIERI	SS	SARDEGNA	01571630902	21/10/1992	**LEGA**
142	M.A.R.- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SASSARI	SS	SARDEGNA	02011980907	05/07/2002	**CCI**
143	MARTINA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	02109770905	31/05/2004	**CCI**
144	OMNIA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02180500908	06/12/2005	
145	VERDE COOP. 2007 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	BONNANNARO	SS	SARDEGNA	02239870906	18/01/2007	**CCI**
146	COOPERATIVA LA MARGHERITA SOC. COOP. A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05262520488	04/10/2002	
147	BETA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05761660488	20/06/2007	
148	GAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	04461120489	22/02/1993	
149	IL BIANCONE - SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	05581960480	07/11/2005	
150	IL GIGLIO SOC. COOP. A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	00769900481	06/12/1973	**LEGA**
151	LAUSON SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05426160486	14/04/2004	
152	MAYA SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	03542000967	12/04/2002	
153	MEGAN SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05643030488	09/05/2006	
154	N.P. POST SOCIETA' COOPERATIVA	FIRENZE	FI	TOSCANA	05690930481	29/11/2006	
155	NOVACOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	CALENZANO	FI	TOSCANA	05598280484	09/01/2006	
156	SAMMINA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	FIRENZE	FI	TOSCANA	05011760484	26/10/1999	
157	T.R.E. TECNICHE E RISORSE EDUCATIVE COOPERATIVA SOCIALE	FUCECCHIO	FI	TOSCANA	05870030482	20/06/2008	
158	TRE.CO.SE. SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI	FIRENZE	FI	TOSCANA	05515960481	02/03/2005	
159	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI GROSSETO- LIVORNO E PISA COOP A RL	GROSSETO	GR	TOSCANA	01003830534	04/06/1991	
160	I.QU.O.RI SOCIETA' COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01233500535	11/12/2000	
161	BENI CULTURALI TOSCANA MANAGEMENT- COOPERATIVA SOCIALE- SOC.COOP.ARL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01229000490	21/07/1997	
162	CONSORZIO ITALIA SOC. COOP. A RL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01474950498	17/09/2004	
163	FOTOVOLT S.O.S. HOUSE COOPERATIVA SOCIALE	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	TOSCANA	01593360496	27/02/2008	
164	MULTICASASERVICES SCARL	LIVORNO	LI	TOSCANA	01370190496	27/06/2001	
165	BORGO ALLE MORE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MASSA	MS	TOSCANA	01151620455	10/11/2006	
166	CARROZZERIA CORBANI - SOCIETA' COOPERATIVA	AULLA	MS	TOSCANA	01205560111	25/02/2005	
167	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE SCUTARI 2000	MASSA	MS	TOSCANA	01151090451	30/10/2006	
168	URANO - SOCIETA' COOPERATIVA	PONTEDERA	PI	TOSCANA	01880260508	15/05/2008	
169	NUOVA MAGELLANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PRATO	PO	TOSCANA	01933410977	13/10/2003	
170	COOPERATIVA LAVORATORI CRISTIANI DI CASTELLARE ALBERGHI SOC. COOP. A RL	PESCIA	PT	TOSCANA	91002790474	11/03/1955	
171	VILLA PATRIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MARLIANA	PT	TOSCANA	01468880479	27/06/2002	
172	LIBERTAS PIETRICCIO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTI -STICA	SIENA	SI	TOSCANA	00842050528	14/10/1993	**CCI**
173	A.G.A. SOCIETA' COOPERATIVA	SPELLO	PG	UMBRIA	02881250548	05/05/2006	
174	INCON.TRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SCHEGGINO	PG	UMBRIA	02568120543	11/12/2001	
175	MDF SERVICE SOC. COOPERATIVA	FOLIGNO	PG	UMBRIA	02997730540	15/02/2008	

ELENCO N. 2 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.							
N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
176	LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01316730553	09/11/2004	
177	SKY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	TERNI	TR	UMBRIA	01368030555	09/01/2007	
178	SOCIETA' COOPERATIVA S.E.P.I.	FABRO	TR	UMBRIA	00767240559	29/12/1998	**AGCI**
179	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARTESANA	TERNI	TR	UMBRIA	10947430152	20/05/1993	**AGCI**
180	COOPERATIVA CASERMA SORACREPA	LOZZO DI CADORE	BL	VENETO	01019860285	29/09/1981	
181	MUTUAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	FELTRE	BL	VENETO	01067890259	15/05/2008	
182	BENVENUTA - SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ELENA	PD	VENETO	04221220280	04/07/2007	
183	COOPERATIVA C.M. S.C. A RL	PIOVE DI SACCO	PD	VENETO	04218490284	22/06/2007	
184	COOPERATIVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA	PONTE SAN NICOLO'	PD	VENETO	04182390288	12/02/2007	
185	EUROCOOPERATIVA PICCOLA S.C. A R.L.	PADOVA	PD	VENETO	03388160289	12/01/1999	
186	GOLDEN WORK SOCIETA' COOPERATIVA	CAMPODARSEGO	PD	VENETO	04139350286	14/09/2006	
187	INTERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	CADONEGHE	PD	VENETO	04296480280	15/04/2008	
188	KOMET SOCIETA' COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04145830289	10/10/2006	
189	M.S.V. MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BOVOLENTA	PD	VENETO	04023600283	23/05/2005	
190	MULTISERVIZI ROUKIA SOCIETA' COOPERATIVA	MASI	PD	VENETO	04242000281	25/10/2007	
191	SCOOP COOPERATIVA SOCIALE	VIGODARZERE	PD	VENETO	03962690269	24/11/2004	
192	SPEED METAL - COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04208140287	26/04/2007	
193	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PAOLA & LORIS	TAGLIO DI PO	RO	VENETO	01206000299	11/04/2002	
194	AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	CASTELLO DI GODEGO	TV	VENETO	03058140264	27/07/1994	**UNCI**
195	ALTA PUSTERIA SOCIETA' COOPERATIVA	RIESE PIO X	TV	VENETO	02428780213	24/11/2004	
196	COOPERATIVA SOCIALE PLURISERVICE	TREVISO	TV	VENETO	03835020268	25/09/2003	**CCI**
197	EDILGLOBAL SOC. COOP.	TREVISO	TV	VENETO	04130610266	19/02/2007	
198	A.TUTTOXTURISMO SOCIETA' COOPERATIVA	CAORLE	VE	VENETO	03818250270	09/01/2008	
199	EDILIZIA COSTRUZIONI ALLESTIMENTI SOCIETA' COOPERATIVA	VENEZIA	VE	VENETO	03415360274	31/10/2002	
200	GLOBAL WORK SCARL SOCIETA' COOPERATIVA	FOSSO'	VE	VENETO	04150290288	31/10/2006	
201	HERACLIA SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A RL	ERACLEA	VE	VENETO	03327160275	20/09/2001	
202	NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA	CHIOGGIA	VE	VENETO	03251350272	11/10/2000	**UNICOOP**
203	ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CHIOGGIA	VE	VENETO	03284710278	19/02/2001	**UNICOOP**
204	SOCIETA' COOPERATIVA SOLENUOVO	CHIOGGIA	VE	VENETO	03868570270	09/10/2008	**AGCI**
205	VENETA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MIRA	VE	VENETO	03220690279	10/05/2000	
206	QUARTIERE PINDEMONTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	VERONA	VR	VENETO	00964870232	05/04/1984	**AGCI**
207	TWENTY SOCIETA' COOPERATIVA	VERONA	VR	VENETO	03455410237	10/12/2004	

12A05797

REGIONE TOSCANA

Approvazione ordinanza n. 26 del 26 aprile 2012 .

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 26 del 26 aprile 2012 ha affidato indagini finalizzate alla caratterizzazione delle terre per la realizzazione dell'intervento Codice R1.01 «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del fiume Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 - I stralcio»;

che l'ordinaza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 9 maggio 2012 - parte prima.

12A05806

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-118) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00